

XVI.

TORNATA DEL 16 GIUGNO 1876

Presidenza del Presidente PASOLINI.

SOMMARIO — *Sunto di petizioni — Congedo — Giuramento del Senatore Paternostro — Seguito della discussione del progetto di legge: Modificazioni di articoli de' Codici relativi al giuramento — Lettura di nuovi emendamenti proposti dall' Ufficio Centrale — Discorso del Ministro di Grazia e Giustizia — Dichiarazione del Senatore Errante — Parole del Senatore Lampertico per fatto personale — Risposta del Senatore Mauri, Relatore, ai preopinanti — Presentazione di tre progetti di legge — Discorso del Senatore Vitelleschi — Dichiarazione del Senatore Amari, prof. — Parole del Senatore Gallotti.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia, e più tardi intervengono i Ministri degli Esteri e della Guerra.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato.

Atti diversi.

Lo stesso Senatore, *Segretario*, CHIESI dà pure lettura del seguente sunto di petizioni:

N. 13. La Camera di commercio di Torino fa istanza onde ottenere l'estensione di alcune disposizioni del progetto di legge sui depositi franchi a favore dei magazzini generali.

14. La Camera di Commercio di Vicenza fa istanza che nel progetto di legge relativo alla tassa di bollo sui contratti di Borsa sieno introdotte modificazioni per estendere gli effetti della legge anche agli altri contratti commerciali conclusi fuori Borsa.

15. La Camera di Commercio di Bari (*Petizione identica alla precedente.*)

Domanda un congedo di un mese il Senatore Brignone per ragione di salute, che gli viene dal Senato accordato.

Giuramento del Senatore Paternostro.

PRESIDENTE. Trovandosi nelle sale del Senato l'onorevole Senatore Paternostro, i cui titoli vennero già convalidati, prego i signori Senatori Cusa e Pisani ad introdurlo nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Introdotto nell'aula l'onorevole Paternostro presta giuramento nella consueta formola).

PRESIDENTE. Do'atto all'onor. comm. Paternostro del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno, ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Seguito della discussione del progetto di legge: Modificazione di articoli de' Codici relativi al giuramento.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione sul progetto di legge: Modificazione di articoli de' Codici relativi al giuramento.

L'Ufficio Centrale ha presentato alcuni emendamenti dei quali si darà lettura.

Articolo Unico

Sono abrogati gli articoli:

297, 298, 299, 487 e 730 del Codice di procedura penale;

382 *Identico*.

428 *Identico*.

e 226 del Codice di procedura civile;

Art. 297 del Codice di procedura penale:

« I testimoni, prima di essere sentiti, presteranno, a pena di nullità, giuramento con queste parole che saranno pronunziate dal presidente: *Giurate, in faccia a Dio e in faccia agli uomini, di dire tutta la verità, null'altro che la verità*, alle quali risponderanno: *Giuro*.

Art. 298. « I periti, prima di essere sentiti, presteranno, a pena di nullità, giuramento con queste parole che saranno pronunziate dal presidente: *Giurate, in faccia a Dio e in faccia agli uomini, di bene e fedelmente procedere nelle vostre operazioni e di non avere altro scopo che quello di far conoscere ai giudici la pura verità*, alle quali risponderanno: *Giuro*.

Art. 299. Identico.

Art. 487 del Codice di procedura penale:

Dopo la parola *giurate*, aggiungere, *in faccia a Dio e in faccia agli uomini ecc.*, il resto come nel progetto.

Art. 482 del Codice penale per l'esercito:

« Il giuramento, quando ne sia il caso, sarà prestato dal testimone stando in piedi, alla presenza dell'ufficiale d'istruzione, previa seria ammonizione che da quest'ultimo sarà fatta sull'importanza di tale atto e sulla gravità delle pene contro i testimoni falsi o reticenti.»

L'ufficiale d'istruzione pronuncierà queste parole: *Giurate, in faccia a Dio e agli uomini, di dire tutta la verità, null'altro che la verità*, alle quali il testimone risponderà: *Giuro*.

Art. 428. del Codice penale militare marittimo:

« Trattandosi di testimoni chiamati a deporre con giuramento, esso sarà prestato stando il testimone in piedi, alla presenza dell'istruttore, previa seria ammonizione che da quest'ultimo sarà fatta sull'importanza di tale atto e sulla gravità delle pene contro i testimoni falsi o reticenti. L'istruttore pronuncierà queste

parole: *Giurate, in faccia a Dio e agli uomini, di dire tutta la verità, null'altro che la verità*; alle quali il testimone risponderà: *Giuro*. Se dovessero essere riesaminati, presteranno un nuovo giuramento. »

Art. 226. del Codice di procedura civile:

« Il giuramento si presta in persona dalla parte chiamata a giurare.

» Il presidente o il giudice delegato deve premettere una seria ammonizione che rammenti l'importanza dell'atto e l'obbligo di dichiarare la verità. Indi dice: *Giurate, innanzi a Dio e agli uomini essere la verità tutto quello che dichiarate*, la parte risponde: *Giuro*, e continua leggendo o ripetendo a voce chiara le parole della formola in cui giura.

Art. 242 del Codice di procedura civile:

Soppresso.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro Guardasigilli ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Signori Senatori, la splendida discussione, che ha avuto luogo in questo recinto sul presente disegno di legge, fu degna della gravità e sapienza di questa nobilissima Assemblea, ed io me ne felicito col paese.

Primo fra gli oratori, fece udire una parola eloquente ed autorevole l'onorevole Senatore Cadorna, in cui la Nazione intera ed il Senato venerano una delle poche glorie superstiti di quella schiera elettissima di uomini politici, i quali avranno innanzi alla posterità il merito di aver fondato in Italia con laboriosi sforzi le libertà costituzionali, e che in tutte le occasioni si mostrano fedeli alla missione di far-sene gelosi custodi.

E tanta fu la potenza delle ragioni esposte in quel discorso, e negli altri pronunziati nel medesimo senso dall'onor. Senatore Cannizzaro, col fervido convincimento di un apostolo della scienza chiamato a difenderne l'indipendenza, e dall'onor. Senatore Borsani coll'accento pacato e severo del dotto giureconsulto, che potrei astenermi dal prender la parola, se non venissero in contestazione due de' grandi principî, che sono fondamenti del nostro sistema costituzionale, e perciò il silenzio del Governo potrebbe interpretarsi come tiepida indifferenza o come l'oblio di un dovere.

Concedetemi adunque di aggiungere alcune osservazioni, nè solo di ordine teorico, nel qual campo gli altri oratori largamente spaziarono, ma anche alcune ben gravi, se io non mi inganno, per la loro importanza pratica, e lasciatemi sperare da voi quell'indulgenza, che devoti al culto del vero e del giusto, non ricusate giammai a chi viene a parlarvi, cercando sopra ogni cosa, la verità e l'integrità delle nostre libere istituzioni.

Debbo innanzi tutto, rettificare alcuni fatti ed alcuni ricordi storici.

Questo disegno di legge, come è ben noto, non è opera del Governo, la cui opinione sul merito di esso è in conseguenza pienamente disinteressata; esso procede unicamente dall'iniziativa parlamentare. Ma non è vero che fu una legge di occasione, come affermò l'onorevole Errante, suggerita, così egli si espresse, dagl'incidenti di un processo infausto. No, la memoria in ciò non lo ha servito fedelmente. Il progetto di legge fu presentato alla Camera dei Deputati ben tre anni innanzi a quel processo, fin dal 1872, perchè in un gran numero di processi anteriori si erano verificati quei medesimi scandali e disordini, che in Roma si riprodussero in quello a cui l'onorevole Senatore ha fatto allusione.

Già molto tempo innanzi erasi elevata una viva polemica fra gli scrittori di diritto; e non poche pubblicazioni speciali, talune anche di notevole valore, vennero in luce sopra questo delicato argomento. In verità è dispiacevole che dal pubblico e dagli uomini politici italiani non sia generalmente seguito con molta attenzione il movimento intellettuale che sopra speciali quistioni si produce nel nostro paese.

Accrebbe la vivacità di questa controversia il dissenso che si manifestò nella giurisprudenza delle nostre Corti. Ma anche qui non è esatta l'affermazione che una sentenza della Corte di cassazione di Napoli fu quella che venne a gettare la perturbazione e l'incertezza nelle opinioni.

Invece è un fatto, che prima, nel 1868, alcuni Tribunali e Corti, fra le quali quella di Lucca, giudicarono che il testimonio, per motivi della sua coscienza, nella quale nessuno ha il diritto di penetrare, per le sue credenze religiose, sulle quali non possono aver dominio

le leggi civili, può ricusarsi di prestar giuramento nelle forme stabilite dalla legge, senza incorrere in veruna sanzione penale. Fu giudicato che non lo si potrebbe costringere, mentre egli non fa che esercitare quella libertà di coscienza che è garantita dallo Statuto.

La Corte di Cassazione di Palermo, nell'anno seguente, nel 1869, decise parimenti che il testimonio, il quale creda secondo le proprie convinzioni religiose a lui vietato il giuramento nelle forme stabilite dalla legge, se si limita alla sola promessa giurata di dire la verità, null'altro che la verità, dev'essere ammessa codesta sua promessa, per tener luogo della formola legale del giuramento, in omaggio al principio costituzionale della libertà di coscienza.

In guisa analoga giudicò poscia la Corte di Cassazione di Napoli nel 1872, discutendo il significato del giuramento, e sentenziando che si può giurare non solo invocando Iddio, ma anche tutto ciò che si ha di più sacro e di più caro, e che promettendo di dire tutta la verità, null'altro che la verità, secondo la propria coscienza, con ciò si soddisfa al precetto della legge.

Ben vede adunque il Senato, che nello stato attuale della legislazione, anche senza cambiamento della formola esistente, la sola giurisprudenza si reputò dapprima sufficiente a dar retta applicazione alla legge.

Furono più tardi le Corti di Cassazioni di Torino e di Firenze, che considerando codesta giurisprudenza piuttosto in armonia con una legge positiva, diversa da quella esistente, che col Codice attuale opinarono che i magistrati chiamati a giudicare in faccia al testo imperativo della legge attuale non avessero possibilità di distinguere; e conseguentemente in qualunque caso, e per qualunque motivo il testimonio si ricusi di giurare nella precisa forma dalla legge prescritta, commette un delitto, incorre nella pena, ed è necessità sottoporlo ad un giudizio penale ed all'espiazione della relativa condanna.

In questo senso furono pronunziate le sentenze di questi Tribunali Supremi.

Se non che mi piace mostrarvi come la stessa Corte di cassazione di Torino si sentisse mal sicura nel giudicare in tal modo, imperocchè

scriveva queste parole nella sua sentenza: « Diverso è il caso dei *quaccheri*, i quali non giurano per non offendere la maestà di Dio; la loro affermazione, benchè sulla propria anima e coscienza, è un giuramento a modo loro, al quale potrebbe applicarsi il primo alinea dell'articolo 299 del Codice di procedura penale. »

Ritenga adunque l'onorevole Errante che tale era il dissidio della giurisprudenza, allorchè questo progetto venne presentato alla Camera dei Deputati. Quando esso la prima volta si presentò, reggeva il Ministero della Giustizia l'onorevole De Falco, il quale oppose qualche difficoltà alla presa in considerazione della legge, reputandola inopportuna; ma, ciò non ostante, il voto della Camera elettiva fu favorevole, ed il progetto fu preso in considerazione.

Chiusa quella Sessione, venne riproposto il disegno di legge nella Sessione successiva (1874-1875). E mi piace, ad onor del vero, qui pubblicamente rammentare che in quella occasione l'illustre magistrato, mio predecessore nel Ministero della Giustizia, fece pubblica ed esplicita adesione, a nome del Ministero, a questa proposta di legge; anzi prego il Senato, che giustamente tiene in tanta estimazione quel suo precipuo ornamento, che voglia permettermi di leggere alcune delle sue parole, che saranno l'espressione migliore e più corretta dei concetti analoghi che potrebbe questo Consesso raccogliere dal mio labbro.

Ecco come si esprimeva l'onorevole Senatore Vigliani: « Una proposta, che viene fatta in nome della libertà di coscienza, la più sacra delle libertà, e che ha già per sè un voto precedente della Camera, non può certamente incontrare da parte mia alcun ostacolo a che venga attualmente presa in nuova considerazione; ma io anzi mi affretto a rallegrarmi coll'onorevole Deputato Macchi, che in un argomento cotanto delicato e spinoso abbia stimato savio consiglio di contenere la sua proposta entro limiti temperati e giudiziari. Ciò renderà più facile l'accoglimento della sua proposta presso uomini di tutte le opinioni, perchè essa riuscirà di leggieri a riunirli tutti nel concetto dell'ossequio al grande principio della libertà di coscienza. »

E poco appresso soggiungeva: « L'onorevole Macchi vi propose di togliere dall'art. 299 le

disposizioni che toccano la sola forma del giuramento, e così di *secolarizzarla*, spogliandola da ogni carattere religioso, e rendendola applicabile a tutti i cittadini, qualunque sia la credenza che essi professano in materia religiosa. »

E dopo di aver rammentato gli autorevoli conformi esempi della legislazione francese e belgica, così egli conchiudeva: « Premesse queste osservazioni, io non ho nessuna difficoltà a che la Camera prenda in considerazione la proposta dell'onor. Macchi, e mi associerò volentieri ai lavori della Giunta ed agli studi del proponente, perchè la proposta stessa riesca corrispondente al liberale suo intento. »

E tra gli applausi ben meritati, che gli vennero tributati dalla Camera, venne allora questo progetto di legge preso in considerazione.

Egli è adunque con questi auspicii, o Signori, che io difesi questo medesimo disegno di legge davanti alla Camera elettiva, che dessa lo ha approvato, e cho ora ho l'onore di domandare a Voi, signori Senatori, il vostro favorevole suffragio, che spero non gli verrà meno.

Mi duole dover parimente rilevare alcune inesattezze occorse nella erudizione storica, per la quale specialmente si distinse il discorso dell'onor. Senatore Lampertico, uno degli oppugnatori di questo progetto di legge.

Sono alieno per abitudine dall'intrattenere il Parlamento con discussioni erudite, perchè le assemblee legislative, o Signori, non sono accademie; tuttavia io non credo poter lasciare senza rettificazione due sue proposizioni.

La prima è che nell'antichità, secondo il Diritto Romano, il giuramento dei testimoni si prestava coll'invocazione della Divinità, e che solo nei giuramenti decisorî, quelli cioè che una parte litigante deferiva all'altra in giudizio, fosse lasciata all'attore la scelta dell'invocazione per la quale egli voleva che il suo avversario giurasse.

L'altra è, che oggidì la legislazione dei principali paesi europei contiene nella formola del giuramento l'invocazione religiosa, ad eccezione della Francia, si disse, alla quale perciò male ne incolse.

Dirò appena brevi parole sul Diritto Romano. Io non so donde l'onorevole Senatore Lampertico abbia desunto le informazioni, che con tanta

sicurezza addusse intorno al modo con cui giurassero i testimoni in Roma.

Quello che è certo si è, che se egli consulterà antichi e moderni scrittori, ed anche basterà gettare uno sguardo sul trattato giustamente celebre della istruzione criminale di Faustino Hélie, troverà che i testimoni prestavano giuramento in Roma avanti di deporre, come prescriveva il Codice Teodosiano. Quali erano, chiede l'Hélie, i termini di questo giuramento? Gothofredo dimostrò che il testimonio in Roma limitavasi semplicemente a far promessa di non dichiarare alcun fatto falso, *se nihil falsi dicturum*, senza espressa invocazione della Divinità (*Comm. ad Cod. Theodos. L. 3, de fide testium*).

Asconio aggiunse, che il giuramento racchiudeva ben anche l'altra promessa: di non tacere alcuna circostanza di fatto: *Jurati testes jurari solent, non solum ne falsa dicant, verum etiam ne quae vera sunt taceant* (1. *In Verrem, cap. 35*).

Dunque, non vi è traccia d'invocazione religiosa espressa nel giuramento che si prestava dai testimoni in Roma. Si esigeva che essi giurassero di dire la verità, niente altro che la verità; possiamo dire che usavasi l'identica formola oggi trascritta negli articoli 297 e 298 del nostro Codice di procedura penale.

Per ciò che riguarda il giuramento decisorio deferito tra le parti, la citazione fatta dall'onor. Senatore Lampertico, se egli vorrà considerare i comentari del testo, depone invece in favore del mio assunto; imperocchè se la legge 33 del Digesto sotto il titolo: *De Jurejurando* così si esprime: *Qui per salutem suam jurat, PER DEUM jurare videtur; respectu enim Divini numinis ita jurat*, i comentatori dichiarano che quando si giurava per la propria salute, si sottintendeva come implicita l'invocazione della divinità, ma non si pronunciava questo nome, ed il non pronunziarlo in modo espresso era segno di riverenza, era un atto di rispetto alla Divinità: *Respectu enim Divini numinis ita jurant*.

Ora, in verità io non vedo quali argomenti possano desumersi da questi antichi eruditi ricordi.

Parliamo piuttosto delle legislazioni moderne e vediamo in quali condizioni circa la presente quistione sia la Codificazione attuale nel mondo civile.

Si è detto che i soli Codici di Francia non hanno l'invocazione di Dio, nella formola del giuramento. Or ben conosce l'onor. Senatore Lampertico, che in Francia il giuramento fu spogliato da tutte le forme ed invocazioni religiose da un Decreto dell'Assemblea costituente del 1790 e 1791. Tutti i giuramenti civici, le cui formole variarono durante la rivoluzione francese, è naturale che non contenessero alcuna espressione religiosa. Ma ciò che forse è poco noto, si è che appena avvenuta la restaurazione, con una circolare del Ministro dell'Interno, riferita dal Duvergier, venne prescritta questa formola di giuramento. « Io giuro e prometto a Dio di essere obbediente e fedele al Re. »

Ma, Signori, sotto lo stesso Governo della Ristorazione il quale al certo non può sospettarsi di poco rispetto alla religione, sopravvennero ben tosto, prima una ordinanza del 15 febbraio 1815, poi una legge espressa del 3 gennaio 1816, in cui fu cancellata la menzione espressa del nome di Dio, e si ordinò senz'altro doversi giurare « fedeltà al Re ed obbedienza alla Carta Costituzionale. » La legge del 31 agosto 1830 relativa al giuramento dei pubblici funzionari, parimenti non contiene veruna menzione della divinità.

In correlazione ad un tal sistema, nei Codici francesi di Procedura civile e di Istruzione criminale l'art. 262 del primo ed il 317 del secondo determinano la formola del giuramento, e nessuno in Francia finora ha pensato mai che il giuramento cessasse di essere tale, e perdesse la propria intima essenza, sol perchè codesti articoli non impongono estrinseche cerimonie o modalità religiose, nè una invocazione espressa del nome di Dio.

Nel Codice francese di procedura civile è prescritto a' testimoni il giuramento in questi termini: « Il testimonio presterà giuramento di dire la verità, il tutto a pene di nullità. » Ed in quello d'Istruzione criminale: « I testimoni presteranno il giuramento di parlare senza odio e senza timore, di dire tutta la verità, null'altro che la verità. »

Non vi ha una sola parola, la quale accenni ad invocazione della Divinità, e a fronte di una formola così laconica e muta di qualunque cenno di idee religiose, si venne promovendo quella controversia tra i giureconsulti, della

quale fece parola l'onorevole Senatore Lampertico, allorchè citò il Toullier, il Duranton, il Favard, il Carnot, il Boncenne ed altri.

Ma costoro disputarono se ad ogni modo dovesse o potesse benchè fuori della sanzione di nullità, praticarsi dal giurante la forma estrinseca in uso nella propria religione circa gli atti di giuramento. Ed i più autorevoli reputarono non obbligatoria la invocazione della divinità, perchè il giuramento non è nullo allorchè contenga quello che trovasi espressamente prescritto nel testo della legge; ma sarà lecito al testimone credente di aggiungere che egli conferma e convalida le sue affermazioni in nome di Dio, o con le formalità che richiamano la sanzione religiosa.

Codesta sovrabbondanza di forme vizierà forse la validità del giuramento? Si rispose ciò che risponderebbero i magistrati e giureconsulti italiani dal primo all'ultimo, che il superfluo non vizia, e soprattutto quel superfluo che tende a convalidare un atto di cui la legge riconosce e consacra la validità.

Tal è la giurisprudenza francese.

Ma in Francia può rammentarsi un altro fatto meritevole di attenzione; ed è che nel 1840 pervenne alla Camera dei Pari la petizione di un negoziante, dal cui riassunto, tolto dalla Relazione che ne fu presentata a quella Camera dei Pari dal conte Tascher a nome del Comitato delle Petizioni, risulta che quel pio negoziante si doleva presso quell'alta Assemblea, che il giuramento in Francia non fosse più circondato da rispetto e dalla solennità religiosa che formavano tutta la sua forza, che non più si prestasse in faccia alla Divinità, e quindi fosse divenuto una parodia od una bestemmia. Dopo di che aggiungeva non poche considerazioni sull'influenza pericolosa, che nel santuario della giustizia, il giuramento prestato con leggerezza, poteva esercitare sopra i giudicati.

Ma il Relatore, a nome del Comitato, associandosi agli onesti motivi dai quali moveva la lagnanza di quel petizionario, osservò che la petizione conteneva idee ben poco esatte circa l'essenza intima di qualunque giuramento; che il giuramento per sè solo costituiva sempre una religione, e non desumeva il suo valore dal più o meno di solennità di cui gli uomini volessero circondarlo; che era inutile

entrare nella via di apportare modificazioni alle formole consacrate nei Codici francesi; e che se l'indebolimento delle credenze, fra gli altri danni arrecati alla società, diminuiva pur anche il rispetto al giuramento ed alla sua santità; il rimedio, ei diceva, convien riconoscerlo, non può venire che di là d'onde è venuto il male, come accade in tutte le istituzioni umane; mentre nel fatto, agli occhi delle masse illuminate e religiose, il giuramento, anche come attualmente prestavasi in Francia, non aveva nulla perduto della sua forza.

La Camera dei Pari passò all'ordine del giorno su questa petizione.

Ed oggi si vorrebbe che il Senato Italiano, alla distanza di 36 anni da quella votazione avvenuta nell'Assemblea la più conservatrice ed in parte pregiudicata di Europa, entrasse in una opposta via, nella quale quell'alto Consiglio in Francia si ricusò di porre il piede!

Parimenti nel Belgio i Codici non contengono punto la invocazione della Divinità nella formula del giuramento.

Lo stesso è a dirsi di parecchi Codici svizzeri, specialmente di quelli di Ginevra e di Neuchâtel.

La legge inglese del 1870, stata citata anche dall'onorevole Lampertico, anch'essa si è piegata a questo sistema, quando ha stabilito che quante volte si creda che il giuramento può non obbligare la coscienza religiosa di un testimone, il presidente o il giudice hanno sempre la facoltà di eliminare qualunque invocazione religiosa, e debbono contentarsi di una semplice promessa o asseveranza fatta innanzi alla Corte, che la deposizione conterrà tutta la verità, niente altro che la verità.

Ma ciò che più di tutto, o Signori, dovrà farvi meraviglia, si è che nelle provincie napoletane e siciliane, dal 1819 al 1860 (e poi anche fino al 1865), sotto la dinastia dei Borboni, sotto il regime del concordato e della dominazione ufficiale delle idee, non solo religiose, ma superstiziose, nessuno giammai pensò o pretese che il giuramento, per esser tale, avesse bisogno di contenere una espressa invocazione della Divinità.

Permettetemi di leggere gli articoli relativi di quei Codici.

L'art. 357 del Codice di procedura civile era

concepito così: « ogni testimone prima di essere esaminato dichiarerà il suo nome e cognome, la sua professione, la sua età, la sua abitazione, ecc., e giurerà *di dire la verità*; il tutto sotto pena di nullità della deposizione. »

E nel Codice di procedura penale, all'articolo 247, si legge: « I testimoni, prima di deporre, presteranno, a pena di nullità, *il giuramento di dire tutta la verità, null'altro che la verità.* »

Laonde, mi sia permesso di domandare all'onor. Senatore Errante, che parlò con un accento che è prova di sincera convinzione, se egli, che ha vissuto sotto questa legislazione per tanti anni, ha mai concepito il pensiero, che nella legislazione del suo paese, non esistesse, propriamente parlando, l'istituto del giuramento, che dovesse considerarsi abolito sol perchè non conteneva alcuna invocazione della divinità; e che quel giuramento non potesse avere efficacia alcuna per la coscienza di tutti coloro che venivano chiamati a deporre in giudizio.

Mi sia permesso di non crederlo.

Dunque noi giudichiamo oggi questa questione con occhi diversi, sotto la influenza di idee altrimenti preconcepite, mentre per tanto tempo nella legislazione anche di paesi molto meno liberali, anzi chiusi ad ogni spiraglio di libertà, nessuno osò mai affermare che per costituire l'essenza del giuramento, fosse necessaria la invocazione esplicita e solenne del nome della Divinità.

Dopo queste rettificazioni, io discendo al merito del progetto di legge. Mi sia permesso innanzi tutto di riassumere e quasi di rendermi conto del sistema adottato sul presente argomento dal vostro Ufficio Centrale.

L'Ufficio Centrale consacra la prima parte della sua dottrina ed elaborata Relazione ad esporre nobili e liberali argomenti per concludere alla necessità ed opportunità del progetto legislativo di cui trattasi.

Inoltre, esso domanda a se stesso, se per garantire i diritti di una ben scarsa minoranza d'Italiani sia giustificabile una legge somigliante, e rendendo omaggio al principio di giustizia, risponde, che in materia di diritti, è necessità aver riguardo benanche alle minoranze.

Poichè esamina quale sia lo scopo di questo

disegno di legge, e lo enuncia così: « porre in salvo da ogni offesa i due grandi principî della libertà di coscienza e dell'eguaglianza di tutti i cittadini innanzi alla legge; » ed attesta che questo scopo nell'Ufficio Centrale fu accettato, e *non trovò contraddittori*, come era impossibile che tra quegli uomini onorandi ne trovasse.

Quindi arriva a questa conclusione: « L'Ufficio Centrale aderisce all'abolizione di tutte le formalità rituali esteriori, di tutte le modalità religiose, varie secondo le diverse confessioni e credenze religiose, e che erano imposte dall'articolo 487 del Codice di procedura criminale, richiamato benanche in altri testi di legge; ma tuttavia esso propone un emendamento, da applicarsi ai due soli articoli del progetto in discussione, cioè prescrivendo doversi nella formola stessa del giuramento introdurre una invocazione espressa del *nome di Dio*. In uno dei due articoli questa invocazione si richiederebbe nella bocca del Presidente o giudice interrogante, il quale invita il testimone a giurare *innanzi a Dio*; ed il testimone in modo correlativo dovrebbe rispondere: *giuro*. Nell'altro articolo è il testimone stesso che colla propria bocca invoca *il nome di Dio*.

Ma l'Ufficio Centrale conchiude che con questo emendamento esso avvisa, sono sue parole, « che non sia punto disdetto il pensiero onde mosse il disegno di legge di cui si tratta, cioè di conformare l'atto di prestazione del giuramento al grande principio sopraccennato. »

Tale è, o Signori, l'economia del sistema che vi è proposto dal vostro Ufficio Centrale.

Io ho riflettuto colla più matura ponderazione a questo sistema, ed ho dovuto finire per convincermi, o Signori, che in *teoria* esso pur sempre contiene una violazione manifesta dei principî fondamentali delle nostre libertà politiche salutate con rispetto dallo stesso Ufficio Centrale; che in *pratica* poi non provvede in menoma guisa a quei bisogni, a quelle necessità dell'amministrazione della Giustizia, ed anche a' fini di impedimento ad offese religiose, che lo hanno occasionato.

Da uomo d'affari, e che ha la responsabilità del buon andamento della giustizia nel paese, permettete che io cominci da queste ultime considerazioni, le quali sono state se non m'in-

ganno perdute di vista in tutto il corso di questa discussione.

Quale è, o Signori, lo scopo della legge? Quali i danni e gli inconvenienti che questo progetto di legge volle rimuovere?

Ve lo ripeto, non vi è stato mai rifiuto di prestare il giuramento da persone le quali professassero qualunque culto riconosciuto. Non vi si opposero mai i protestanti, non gli israeliti, nè altri i quali avessero una credenza religiosa. Per costoro ha provveduto e provvede sufficientemente la legge attuale, perchè lascia a ciascuno la facoltà di seguire i riti della propria religione, e quindi la libertà di coscienza è rispettata in ciascuno di essi.

Gli inconvenienti derivanti dal rifiuto di giurare si sono costantemente verificati per fatto di una sola classe di persone, cioè de' liberi pensatori, e d'individui i quali affermano di non professare alcuna credenza religiosa.

Ora, il progetto di legge, quale è stato presentato alla Camera, accettato dal Ministro mio predecessore e poi da me, e dalla Camera stessa approvato, fu precisamente ispirato dallo scopo di voler eliminare danni religiosi, e danni che chiamerò politici e giudiziari, cagionati da costesti rifiuti.

Vediamo se la nostra legge, emendata con introdurre per tutti l'invocazione obbligatoria della divinità, rimedierebbe a questi danni, o in vece si ridurrebbe ad una innovazione destituita di utili e pratici effetti, per modo che di essa cesserebbe il bisogno per la ragione che non provvederebbe a quegli inconvenienti che essa dovrebbe allontanare.

Quanto a' danni religiosi sappiate, o Signori, che a ragione io mi preoccupo vivamente del dovere di non permettere che pubblicamente si faccia offesa a quei sentimenti che appartengono alla immensa maggioranza del popolo Italiano; e questa legge deve provvedere acciò si evitino queste ingiurie per coloro i quali considerano la loro fede religiosa come la parte più sacra della loro libertà, e quasi della loro morale esistenza, e perciò hanno dritto di vederla rispettata da tutti, specialmente in luoghi pubblici e nelle severe aule della giustizia.

Voi già sapete cosa accade in occasione di questi rifiuti. Si presenta il testimonio, e dice di non poter giurare secondo la forma religiosa prescritta dalla legge, perchè la sua coscienza

non glielo permette, quantunque il Codice così imponga: e d'ordinario il testimonio esce in una disertazione sopra l'esistenza di Dio, sulle sue credenze religiose, e taluni fanno pompa di non credere a nulla, e vilipendono le credenze altrui, a nome di quella libertà di coscienza che ad essi viene garantita dallo Statuto; e tutto questo genera scandali e pone in dolorosissima condizione un povero Presidente, disarmato ed impotente ad impedire e a riparare.

Ora, non gioverà nulla, o Signori, il vostro emendamento, che toglie l'estrinseco rito del Vangelo per il cristiano, della Bibbia e del cappello sul capo per l'israelita, e tutte le altre esterne formalità, che attualmente accompagnano il giuramento, tosto che si lascia sempre per tutti i testimoni l'obbligatoria invocazione del nome di Dio.

Si presenterà un testimonio, e dirà: « In religione io non ho veruna credenza; non posso mancare alle mie convinzioni; non posso far credere al pubblico che io professo un'opinione che ho combattuta nei miei libri, in altre occasioni della vita, nelle mie relazioni private e pubbliche. »

Voi d'altra parte, allorchè cosiffatte dichiarazioni debbano pubblicamente aver luogo, nè pure eviterete sfregi ed offese alla religione, nè quegli scandali pubblici che pur questa legge si propone di evitare.

Ma, o Signori, accanto a questo danno religioso, grandeggia un danno politico e giudiziario, grave ed inevitabile. Io sfido l'onorevole Senatore Errante, che è un giureconsulto, e gli illustri giureconsulti che gli stanno e fianco nell'Ufficio Centrale, a darmi una appagante risposta; desidero esserne illuminato, poichè additerò tali inconvenienti, ai quali non saprei vedere rimedio.

Ecco i testimoni invitati al giuramento: il testimone libero pensatore si ricusa: sta bene che ciò si faccia risultare dal processo verbale; il testimone avrà commesso un delitto, perchè piace alla legge oggi esistente, o almeno ad una parte della giurisprudenza oggi in vigore, elevare codesto rifiuto a delitto, e punirlo col carcere; e voi potrete forse senza difficoltà far processare e condannare il testimone che non ha voluto giurare. Ma, dopo tutto ciò, ricordatelo bene, il giuramento non si è prestato, perchè certamente non vi può essere coerci-

zione di fatto per forzare chicchessia a prestare il giuramento.

Ma allorchè il giuramento non si presta, ecco la condizione in cui trovansi ridotti il Presidente, e con lui la Corte d'Assise, o quel giudice che è chiamato ad esaminare il testimone. Essi non hanno che due vie da seguire. O non esaminare e rimandare il testimone, o esaminarlo senza giuramento.

Ma, o Signori, non esaminare il testimone, già compreso nella lista, e perciò acquisito al dibattimento, è motivo di nullità. Ed anche a parte ciò, io vi domando se la società non abbia diritto di rivolgersi a Voi, acciò la salviate dal grave pericolo che qualche volta l'unico, o quello fra i pochi testimoni che possono illuminare utilmente il magistrato per essere stati presenti ad un gravissimo misfatto, i soli perciò che possono indicare il colpevole, e far cadere su questo malfattore la severità della legge; questo testimone, dico, debba esser rimandato via senza fare il suo esame, gratificando così della impunità uno scellerato, e lasciando aggravare i pericoli sociali, e ciò per ubbie religiose, perchè la legge era così scritta, da non aver potuto egli prestare il suo giuramento! Una legge, o Signori, la quale produca questi effetti, rende essa utile servizio alla società? Io davvero non lo credo.

Voi mi direte che allora il Presidente e la Corte si appiglieranno all'altro mezzo e non priveranno la Corte della luce che può venire dalla deposizione di quest'uomo; ma soltanto egli sarà esaminato senza obbligarlo a prestar giuramento, bensì con semplice affermazione sul suo onore e coscienza. Ma eccovi una serie di sentenze, e non irragionevoli sentenze, le quali giudicano che il dibattimento, in cui, per qualunque motivo il testimone sia esaminato senza giuramento, è immancabilmente nullo.

Dunque, o Signori, noi abbiamo oggi in Italia una legislazione, che interpretata dalla vigente giurisprudenza, conduce sicuramente all'uno o all'altro dei già segnalati deplorabili effetti.

Per ora non si tratta ancora di vedere se sia giusto punire col carcere il testimone che si ricusa; ciò importerebbe entrare nel campo della teoria e dei principî; ma restando ancora per un momento nel campo della pratica, è dimostrata la necessità di fare una legge la quale

permetta alla giustizia di ascoltare in tutti i casi i testimoni, qualunque sia la loro opinione religiosa, e di ascoltarli validamente, sfuggendo al pericolo della nullità del procedimento, il quale si rinnoverebbe tante volte quante fosse per rinnovarsi l'esame del testimone. Se io non m'inganno, o Signori, questa difficoltà non deve punto presentarsi alla mente degli egregi componenti il vostro Ufficio Centrale, dappoichè non ne veggo indizio nella loro Relazione.

Io sono persuaso che se a ciò si fosse pensato, si sarebbe riconosciuta la insufficienza del temperamento che in via di espediente esso ha suggerito.

Fin qui esaminammo la questione pratica. Ora passiamo ad alcune considerazioni teoriche, benchè questo campo sia stato così ben mietuto dagli onorevoli oratori che mi precedettero.

Se io ben riassumo la sostanza della Relazione dell'Ufficio Centrale, la proposta del suo emendamento si fonda su due distinti argomenti.

Il primo è che un giuramento, spogliato nella formola dell'invocazione delle Divinità, perde l'essenza stessa del giuramento e la sua efficacia; cessa di essere un atto religioso, e diventa un atto di semplice procedura legale.

Mi sia permesso di rispondere che, per la immensa maggioranza dei cittadini, il giuramento è, e sarà sempre non solo un vincolo *morale* e *legale*, ma benanche un vincolo *religioso*, senza bisogno dell'impiego superstizioso di alcune parole e formole sacramentali, che la legge richieder possa sia dal presidente o giudice, sia dal testimone.

L'Ufficio Centrale si è meco dichiarato d'accordo che la religione non consiste nella materialità dei riti e delle forme esteriori. Ma allora, o Signori, qual difficoltà vi ha ad ammettere che essa nè anche può riporsi nella materialità di *determinate parole* o *formole*?

Se voi inceppate in questi angusti claustri l'essenza religiosa, voi materializzate la religione, anzichè offrirne un concetto spirituale e divino.

Sede del sentimento religioso non è, e non può essere, che l'anima e la coscienza dell'uomo, santuario a tutti inviolabile.

Se dunque non scriverete propriamente il nome della Divinità in quella formola, non è

vero già che si tratta di esiliare Iddio dal mondo, perchè non lo esilierete giammai dall'animo e dalla coscienza di coloro che credono. Nell'atto di giurare, per tutti coloro ne' quali vive il sentimento religioso, il pensiero sulle ali della fede e del raccoglimento s'innalzerà sino alle regioni dell'infinito, invisibili ad occhio mortale, ed ivi andrà a cercare il Dio giusto e consolatore, considerandolo testimone della sua solenne affermazione. Il giurante, se è credente, avrà coscienza dell'atto che compie e della sua essenza. Insomma pei credenti il giuramento, anche senza l'espressa invocazione del nome di Dio è, e rimarrà sempre, un atto essenzialmente religioso.

Senatore LAMPERTICO. Domando la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'uso di quelle parole, o Signori, potrà forse costituire o accrescere l'efficacia del giuramento? Rispondo subito: no pei credenti, ai quali non sono necessarie; no pei non credenti, pe' quali sono inutili ed insignificanti.

D'altra parte, o Signori, non bisogna esagerare la misura dell'influenza che realmente esercita la *sanzione religiosa* sulla credibilità delle dichiarazioni giudiziali.

Già per quanto riguarda il giuramento delle parti, rammento di aver letto in uno dei più autorevoli giureconsulti francesi, nel Pothier, queste parole:

« In quarant'anni da che esercito la mia professione, ho veduto un'infinità di volte deferito il giuramento, e non mi è accaduto forse di vedere più di due volte, che una parte sia stata trattenuta dalla religione del giuramento dal persistere nei fatti, quali che fossero, che prima avesse in giudizio affermati. »

Il Bentham poi, dimostra che la fede dovuta ai testimoni debb'essere misurata e calcolata con ben altro criterio; crede che ad un giudice, sperimentato il giuramento, siccome vincolo religioso, malgrado l'invocazione del nome di Dio, non può ispirare la menoma confidenza: egli lo ha veduto tante volte prostituito alla menzogna! Tutta la sua attenzione perciò si porta sulla natura della testimonianza; egli scruta i testimoni, esamina il loro suono di voce, le loro idee, la semplicità dei loro discorsi, o il loro imbarazzo, le loro variazioni, i loro accordi con se stessi e con gli altri, inquantochè, se vi sono dei segni per estimare

estrinsecamente la probità di colui che parla, non ve ne sono per giudicare della loro intima religione. Più un giudice è invecchiato nel suo mestiere, meno crede all'influenza religiosa del giuramento; e ne diffida, cosa singolare, ancor più nelle materie civili che nelle penali. »

Quindi co chiude:

« Se tutto l'effetto del giuramento è prodotto dalla sanzione *legale* della pena, dalla sanzione *morale* dell'onore, per la vergogna che in faccia al pubblico degrada gli spergiuri, e dalla sanzione *religiosa* per timore della Divinità, s'inganna chi attribuisce prevalente efficacia all'elemento religioso.

» Il giuramento è un antidoto composto di tre ingredienti, due dei quali hanno una grande virtù, ma il terzo non ne ha punto. »

Anche senza accettare ciò che vi ha di assoluto in questa conclusione, certa cosa è che quando concorrano la sanzione *legale* della pena e la sanzione *morale* dell'onore, non può dirsi abolita l'istituzione del giuramento, nè distrutta la sua essenza, ove manchi altresì la sanzione *religiosa*, la quale per tutti gli uomini credenti sarà sempre inseparabile dal fatto stesso della pubblica prestazione di un giuramento.

L'onorevole Senatore Lampertico ci ha detto: ma voi non conoscete, e non considerate abbastanza le condizioni in cui sono in parte le popolazioni delle nostre campagne. Accanto alla coscienza scientifica e legislativa del diritto (mi pare che adoperasse questa espressione), bisogna collocare anche la coscienza volgare e popolare delle masse pregiudicate ed ignoranti. Ed io rispondo: ma in questa materia vuole egli che il legislatore prenda a sua guida la coscienza pregiudicata ed ignorante delle masse? Guai se il facesse! Missione del legislatore è quella di illuminare le plebi ignave e dominate dalle superstizioni o dal fanatismo. No, noi non dobbiamo un solo momento dimenticare, nel far le leggi, quella grande verità, che fu già proclamata dal nostro insigne Romagnosi, che cioè se lo Stato è una grande *tutela*, è benanche una grande *educazione*.

Il secondo argomento dell'Ufficio Centrale può così riassumersi: L'ossequio alla libertà di coscienza non deve fare sconfessare un con-

cetto che è nella coscienza del genere umano; non deve far escludere la fede in Dio, che è fondamento dell'ordine morale, in virtù del quale sussiste la connivenza umana. Non si fa violenza alla libertà di coscienza di chicchessia, obbligandolo a profferire, nell'atto della prestazione del giuramento, il nome di Dio; imperocchè ciascuno in quel momento solenne essendo richiamato a quei pensieri ed a quei sentimenti che suole associare a quel nome, non si offende il principio dell'uguaglianza di tutti in faccia alla legge, nel condurre quelli che prestano giuramento, colti o incolti, credenti o dubbiosi, a rendere omaggio in quel nome al concetto in che sta il fondamento dell'ordine morale.

Questi mi paiono, o Signori, i ragionamenti, a capo dei quali si vorrebbe conchiudere che il proposto emendamento non violi il principio della libertà di coscienza, nè quello dell'eguaglianza civile.

Ma, o Signori, è egli vero che costringendo insieme coi credenti in una qualunque religione, anche i liberi pensatori, i razionalisti e, lasciatemi dire la brutta parola, gli atei, che ricusino d'invocarlo, profanandolo, il nome di Dio, si rispettano que' due grandi principî della libertà di coscienza e dell'eguaglianza di tutti in faccia alla legge?

Se gli onorevoli Senatori Lampertico, Errante e Torelli volessero degnarsi di riflettere alquanto, io sono convinto che essi non potranno persistere in questa loro virtuosa illusione.

È vero, o Signori, che col vostro emendamento voi non imponete più il forzato esterno adempimento di forme e cerimonie religiose; ma io son persuaso che ciò che voi proponete non soddisfa nè a' partigiani della religione, nè a quelli della libertà costituzionale e de' principî politici dei nostri tempi.

La vostra formola che si restringe alla semplice invocazione di Dio, non è nè cattolica, nè protestante, nè giudaica; dirò di più, permettetelo, non è nè meno cristiana, perchè essa non rammenta il nome del grande fondatore del Cristianesimo: e perciò ho veduto alcuni diarî clericali esprimere il loro malcontento per la vostra proposta, ed esalare le loro ire contro l'Ufficio Centrale, e contro il pio e virtuoso suo Relatore, come se avessero oltraggiato la religione. Dio, essi dicono, senza il culto

non costituisce una religione. Questa è dunque una formola irreligiosa.

In questa maniera voi professate il deismo, la così detta religione naturale, niente più della celebre professione di fede di Voltaire, il quale scriveva: « Si detesti la superstizione, ma si mantenga l'adorazione di Dio: se Dio non esistesse, bisognerebbe inventarlo ». Ma questo non è che un sistema di filosofia, che a voi piace d'imporre alla nazione, un sistema di filosofia proclamato come legge dello Stato!

Ma d'altra parte, è egli poi vero che con ciò si rispetta la libertà di coscienza?

Signori, io sono convinto del contrario, perchè voi in questo modo imponete ai cittadini tutti dal primo all'ultimo di avere necessariamente una religione, e anzi quella religione che a voi piace di comandare. Sarà il deismo, la religione naturale. Sarà una religione molto più larga delle confessioni speciali. Sarà la formola accettabile da tutti i credenti, e perciò egualmente conveniente al cattolico, al protestante, all'israelita, al musulmano, e in somma a tutti coloro che credono in Dio. Ma la difficoltà non si vince, se non a condizione di trovare la formola accettabile anche da tutti quei cittadini che abbiano la sventura di non credere alla Divinità. E, badate, a colui, che si rifiuta di rispondere all'invito di giurare in nome di Dio, voi minacciate una pena: dunque voi esercitate una vera coazione e violenza sul cittadino, imperocchè non gli lasciate che la alternativa o di assoggettarsi a una pena, o di commettere un atto di ipocrisia e ad un tempo di profanazione religiosa.

L'onor. Senatore Errante diceva: A che parlate voi di libertà di coscienza, di libertà religiosa? Tutte le libertà debbono avere il loro limite, ed invocava il contratto sociale, e a nome di questa teoria giuridica voleva persuaderci che tutte le libertà umane sono suscettive di ricevere dalla legge restrizioni e limiti.

Ma l'on. Senatore non può ignorare quanti progressi hanno fatto le scienze morali nel nostro secolo, per venire a citare innanzi al Senato la vieta ed ormai screditata dottrina di Rousseau, che ha fatto il suo tempo e che nessuno più invoca; perchè ormai la storia e l'analisi filosofica hanno dimostrato che da quella teorica uscì non la libertà, ma il despotismo e la oppressione sociale, ne uscirono,

per legittima filiazione in Francia, il Comitato di salute pubblica, e il regime del terrore.

Oh, Signori, come mi dite in modo assoluto che lo Stato ha diritto di confiscare qualunque parte di libertà degli individui, e di restringerne l'esercizio per quanto lo esiga l'utilità dello Stato medesimo? La conseguenza di siffatta premessa sarebbe il più spaventevole egoismo di chi impera, la ragione di Stato elevata a domma giuridico. Ben può accettarsi la massima che lo Stato deve e può limitare la libertà civile, perchè nel restringerla riprende l'opera sua, la sua larghezza; ma non può distruggere nè in tutto nè in parte la libertà religiosa, perchè vi sono regioni inaccessibili all'azione dello Stato, ed una di queste è la sfera dell'attività religiosa. Sì, la libertà civile può essere limitata dallo Stato, la libertà religiosa non mai.

Ma si oppone: Il genere umano ha una credenza universale in Dio: e si è aggiunto, mi pare: Dante, Vico, Newton, sono i rappresentanti dell'umanità, e questi tre credevano in Dio. In verità non oso pronunziarmi sopra la questione troppo ardua della triade da scegliere nel mondo della storia per farne i rappresentanti dell'umanità. Que' tre grandi ed immensi uomini sono essi stati veramente i soli rappresentanti dell'umanità? Come se l'Oriente, Roma e tutte le più famose città anteriori al nascimento di quei tre uomini non appartenessero all'umanità!! Ma non importa ciò: quali e quanti filosofi dall'antichità fino ad oggi hanno negato pur troppo l'esistenza della Divinità, quanti fra i moderni illustri e sapienti si vantano di essere liberi pensatori! Voi sapete che Lessing ed Herder si possono riguardare come quelli che hanno apprestato l'alimento spirituale a tutta la moderna Allemagna, e sapete quali fossero le dottrine che professassero. Non voglio parlare di quella grave schiera di naturalisti e studiosi delle scienze fisiche, la cui libertà e indipendenza mirava soprattutto a proteggere con la sua calorosa improvvisazione l'egregio Senatore Cannizzaro. Sì, è indubitato che non solo tra le persone volgari ed ignoranti, ma anche tra le persone più colte e illuminate non mancano coloro i quali hanno avuto la sventura di negare l'esistenza della Divinità.

Ma, si insiste, per costoro l'ordine morale

non esiste. Adagio, anche questa è una affermazione degna di esame. Sarebbe mai vero che una legge, sol perchè non costringe tutti con minaccia penale ad invocare il nome di Dio, specialmente chi non ha questa credenza, essa autorizza a sconoscere l'esistenza di un ordine morale, e quindi del sociale?

A me è avvenuto talvolta di incontrarmi con notevole numero di persone onestissime, di probità scrupolosa, incapaci di mentire, e che per i loro studî, per le opinioni filosofiche, per i sentimenti che professavano, non avrebbero potuto annoverarsi nella schiera dei credenti.

E poi, a chi giova, a chi profitta elevare a regola, che per tutti coloro, che hanno la sciagura di non credere in Dio, non esista, nè possa esistere un ordine morale? Non credo che profitti alla società proclamare una massima simigliante. Chi ha il diritto di giudicare costoro? E peggio ancora, chi ha il diritto di costringerli? Voi potete compiangere, ed io con voi li compiangere, perchè loro manca il conforto purissimo della consolazione e della speranza, a cui dischiudono il cuore, il sentimento e la fede religiosa. Ma non vi è vera libertà di coscienza se non a condizione di lasciare ai cittadini anche la libertà di essere atei, la libertà di essere infelici.

Il Guizot, uno degli uomini più illuminati e credenti dell'età nostra, si esprimeva così: « Non si può obbligare nessuno a credere in Dio, alla così detta religione naturale.

« Citatemi un articolo di legge che contenga cotesto comando, ed io mi faccio forte di farne uscire tutto il vecchio regime della intolleranza religiosa e della servitù politica. »

Ma si obietterà che l'escludere Iddio dalle leggi per mantenere assoluto il principio della libertà di coscienza, impari e costituisca per un legislatore l'indifferentismo.

No, gli risponderò come si è le tante volte risposto: Questo non è indifferentismo, è semplicemente incompetenza. Il legislatore avrà benissimo la sua fede, le sue opinioni religiose ma non può ad altri imporle. Adoprero le nobili e profonde parole dell'onorevole Senatore Cadorna: Questo nel legislatore non è che il rispetto del diritto, e del più sacro dei diritti; per cui egli si sente libero di credere, o non credere, ma deve riconoscersi impotente e senza

autorità ad imporre forzatamente la propria credenza ad altri.

L'onorevole Torelli, ultimo venuto fra gli oratori, ci ha citato il proclama di Washington, di addio a' suoi popoli, ed ha rammentato che il grande uomo esprime il concetto che la religione e la morale sono le basi indispensabili della prosperità degli Stati, deplorando il partito che volesse abbattere l'una o l'altra di esse.

Mi è facile rispondere che egli non troverà in quest'aula un solo, me compreso, ne son certo, che possa contraddire a queste nobili e sublimi parole, Ma di grazia, mi dica il Senatore Torelli, se il Washington abbia dato una legge all'America, e se ivi esista oggi una legge o dispongano i principali Codici di quegli Stati, che debba essere obbligatoria, sotto pena di carcere anche pe' liberi pensatori, la formola religiosa con l'invocazione del nome di Dio pel giuramento.

Convien che la Religione, come base dell'ordine sociale, sia rispettata e sostenuta dalla libera fede e coscienza de' cittadini, ma non già, imponendo colla forza nè la pura morale nè la religione. Lo Stato non può intervenire senza abuso col suo costringimento; la sua azione per la incolumità dell'ordine sociale se varcasse questo limite, ed invadesse il campo morale e religioso, diverrebbe pernicioso e funesta; e si persuada l'onor. Torelli che il sommo Washington non ha mai avuto opinione diversa da questa.

Per altro la è questa una dottrina non più disputabile a giorni nostri. Nel Belgio fu presentato pochi anni or sono un progetto novello di Codice di procedura civile; vi fu una minoranza della Commissione che riferiva su questo Codice, la quale proponeva precisamente d'introdurre l'invocazione del nome di Dio ed altre modalità religiose nella formola del giuramento.

Udite in quali termini si esprime a tal riguardo la maggioranza della Commissione medesima: « La nostra Costituzione proclama l'assoluta separazione della Chiesa dallo Stato. Niuno può essere costretto di partecipare alle credenze, alle cerimonie di un culto qualunque; e benchè la nozione della Divinità sia comune a tutti i culti, sarebbe anche imporre un atto essenzialmente religioso lo esigere nel giura-

mento l'impiego di questa formola: « *Così Dio mi aiuti.* » (Non era nè anche una invocazione diretta del nome di Dio; ma così proponevasi che terminasse la formola del giuramento.)

Potrebbe dirsi: delle due cose, una? O le invocazioni del cittadino sono sincere, o non lo sono. Se sono sincere, il giuramento religioso gli farebbe violenza senza alcun profitto per la manifestazione della verità. Sarebbe poi una profanazione, uno scandalo, se dovesse prestarlo contro coscienza. Se le sue convinzioni sono *affettate*, e non sincere, quale confidenza potrebbe avere il legislatore nell'uomo che commette il delitto d'invocare o di negare Iddio? Quest'uomo non ha che un passo a fare per divenire spergiuro; e siatene sicuri, egli lo farà!

Ma è impossibile alla società di verificare la sincerità delle convinzioni: la sua incompetenza a tale riguardo è completa. Essa deve accettare la semplice affermazione, che le offre la stessa garanzia che un giuramento, escluso in virtù della libertà di coscienza.

Operando in tal guisa, la società non protegge l'ateismo; essa al contrario lo deplora. Ma qualunque cosa faccia, questa dottrina esiste, è un fatto, di cui è impossibile al legislatore di non tener conto.

Voi vedete dunque, o Signori, come sia impossibile sostenere che resti incolume il principio della libertà di coscienza mediante una disposizione di legge, la quale obblighi anche solamente all'invocazione del nome di Dio, sia che questa invocazione si trovi in bocca al giudice, Presidente o interrogante, sia nella bocca stessa di colui che giura, e che a quella interrogazione correlativamente sia obbligato di rispondere: *Lo giuro.*

Vediamo ora se resti illeso l'altro non meno grande principio dell'eguaglianza di tutti i cittadini innanzi alla legge.

Quali sarebbero le conseguenze immediate della proposta disposizione? Certamente gli uomini onesti, i quali sentiranno di non potere, senza disonore, senza degradarsi, senza meritare il rimprovero di ipocrisia, prestare il giuramento nella forma che si propone, si rifiuteranno. Ebbene, per i *testimoni* che si rifiutino, in materia penale o civile, ci sarà la pena del carcere. Per le *parti*, in materia civile, la conseguenza sarà più grave, perchè quando

colui, al quale si deferisce il giuramento, ricusa di prestarlo, deve soccombere nella lite. Dunque, o Signori, allorchè questa legge fosse approvata, felici coloro che da oggi in poi litigheranno con i liberi pensatori, perchè cominceranno col deferir loro il giuramento; e siccome il libero pensatore non potrebbe giurare se non che incorrendo nel disonore, e contro i convincimenti della propria coscienza, perderà la lite.

Come dunque può negarsi che voi verreste a collocare questa classe di cittadini più o meno numerosa in una posizione legale di forzata inferiorità a confronto degli altri, senza loro colpa, senza che essi facciano altro che esercitare il diritto della libertà di coscienza, che lo Statuto garantisce indistintamente a tutti i cittadini?

Pertanto è dimostrato che anche l'altro principio della perfetta eguaglianza di tutti i cittadini in faccia alla legge, lungi dal rimanere rispettato ed incolume, verrebbe a ricevere manifesta offesa dalla proposta a voi fatta.

Un'ultima considerazione ed ho finito. Vogliate avvertire altresì che tale proposta turba l'armonia e l'ordine della nostra legislazione. Vediamo se dico il vero. Confrontate i varî testi della legislazione in cui s'impone il giuramento. Nel Codice di procedura civile troverete che le parti, i testimoni e i periti, secondo la vostra proposta, sarebbero tutti obbligati ad invocare Dio nelle materie civili. Aprite il Codice di procedura penale, e che troverete? Che si bene i giurati benchè non pronunziano essi direttamente la formola, rispondono *giuro* alla invocazione del nome di Dio proferita dal Presidente: ma i testimoni e i periti in materia penale non vengono obbligati nella proposta ad invocare Dio; e che sia così, lo verificherete immediatamente nel tenore degli articoli 297 e 298 del Codice di procedura penale riguardanti il giuramento dei testimoni e dei periti.

Permettetemi, o Signori, di rammentarli.

« Art. 297. — I testimoni prima di essere sentiti, presteranno, a pena di nullità, il giuramento *di dire tutta la verità null'altro che la verità.* »

Quest'articolo non vedesi modificato nella proposta dell'Ufficio Centrale.

« Art. 298. — I periti, prima di essere sentiti, presteranno a pena di nullità, il giura-

mento di bene e fedelmente procedere nelle loro operazioni, e di non avere altro scopo che quello di far conoscere ai Giudici la pura verità..... »

Senatore CONFORTI. Ma l'Ufficio Centrale ha oggi modificato tutto.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non ne soniente; dichiaro che non ho avuto l'onore di essere stato mai chiamato nel seno dell'Ufficio Centrale in tutto il corso de'suoi studî sul presente disegno di legge, benchè credo che sia consuetudine ne' due rami del Parlamento di chiamare nelle sedute delle Commissioni delle Giunte anche il Ministro. Io nè anche ho avuta comunicazione di una deliberazione che ora mi si annunzia presa ieri sera; cosicchè io non poteva ragionare che sulle precedenti proposte.

Se io ne avessi saputo qualche cosa, si sarebbe almeno evitato un ultimo e tuttora sussistente vizio che ora scorgo nelle proposte stesse, le quali, in parte almeno, non cessano di essere disarmoniche e mancanti di eunitaria e di sistematica corrispondenza tra loro.

Nel Codice penale dell'esercito non vi era questa invocazione del nome di Dio. Ora la vedo aggiunta. Nel Codice penale militare marittimo del pari ora si è introdotta. Ma ciò nondimeno lasciate che io vi segnali una dimenticanza riguardo agli *interpreti* che si adoperano ne' processi penali.

L'art. 91 del Codice di Procedura penale è scritto in questi termini: « Se alcuno degli uffiziali intervenuti nell'atto non intende la lingua o l'idioma della persona chiamata ad esame, o se questa non conosce la lingua nella quale si stende l'atto, si prenderà un'interprete, al quale si farà prestare giuramento (udite la formola, o Signori) di fedelmente spiegare all'esaminando le domande, di riferire parimente le risposte, e di non rivelare il segreto. »

Dunque gli interpreti, che pure sono testimoni, giurano validamente ed efficacemente senza invocare il nome di Dio; tanto è vero che nel proposto sistema, questo elemento non si considera assolutamente necessario alla validità ed efficacia del giuramento, dappoichè questo nelle proposte precedenti mancava in molti degli articoli de' vigenti Codici; ed ora

lo vedo tuttavia mancare nell' art. 91 testè rammentato a riguardo degli interpreti.

Del pari qui a voi non si propone di cangiare la formola del giuramento solenne che viene prestato da tutti i funzionari pubblici dello Stato, dai magistrati, dall' esercito e da' suoi capi, la formola del giuramento professionale, la formola in fine che lo Statuto stesso ha imposta ai Deputati ed ai Senatori, cioè questa: « Giuro di esser fedele al Re ed allo Statuto; e di osservare lealmente le leggi dello Stato. » Or come, o Signori, quel giuramento che voi stessi prestate, e che certamente dovete credere che vincoli la vostra coscienza, tuttochè non contenga nella sua formola alcuna invocazione religiosa, potreste voi decidere che non basti, che non sia serio ed efficace giuramento per la universalità dei cittadini? Come mai potreste dubitare se qualunque testimone abbia realmente giurato, sol perchè non adoperi questa formola sacramentale: « *Giuro innanzi a Dio?* »

A questo punto ben potrei arrestarmi. Ma mi accorgo di esser debitore di qualche dichiarazione, la quale mi è stata richiesta da taluno degli oratori che hanno usato splendidamente la parola in questa importantissima discussione, e credo propriamente dall'onor. Cannizzaro.

Io invece di una dichiarazione desidero farne due, che per avventura potranno calmare gli scrupoli degli onorevoli membri dell' Ufficio Centrale, ed indurli a non insistere troppo vivamente negli emendamenti che hanno proposti.

Ma prima ancora di farle, chiedo licenza di aprirvi con intera franchezza l'animo mio.

Il vedere all'ultima ora modificata la formola dei già proposti emendamenti, a me sembra rivelare una esitanza negli stessi illustri proponenti; poichè una proposta, della cui ragionevolezza si è profondamente convinti, è difficile che si abbandoni e si cangi. Laonde io spero che in uno o in altro modo alla fine trionfi il principio della libertà di coscienza.

Per me, o Signori, benchè non abbia avuto l'agio di esaminare maturamente la nuova proposta, che mi venne solo in questo momento comunicata, permettetemi che vi manifesti la impressione che ne ricevo.

A mio avviso non può esservi via di mezzo. O si crede che l'invocazione del nome di Dio

sia necessaria per imprimere la sanzione religiosa e l'essenziale efficacia al giuramento, e allora non ci vogliono ambagi, nè sotterfugi, nè circonlocuzioni, è mestieri che il testimone stesso chiaramente ed esplicitamente dica che egli giura *innanzi a Dio*, e ne invochi il santo nome; tale era la prima formola proposta per emendamento dal vostro Ufficio Centrale.

Nella nuova proposta di oggi, non vi è altra mutazione, se non che si pone invece questo nome nella bocca del Presidente o del giudice, al quale il testimone o il giurato deve rispondere giurando. Ma badate all'effetto che con ciò si produce. Il testimone che risponde: *giuro*, se è un libero pensatore, è invitato forse ad illuder se stesso con una specie di restrizione mentale? Si vuole, a mo' di esempio, che egli pensi e dica a se stesso, per indursi a giurare: « Non sono io che pronuncio colle mie labbra il nome di Dio, e quindi rispondendo a chi mi invita a giurare nel nome di Dio, in verità non giuro nel nome di Dio? »

A me non spetta dire di più. Il Senato nell'alta sua dignità e sapienza vedrà, se al legislatore sia decoroso un modo somigliante, il quale si tradurrebbe in una specie d'insidia alle coscienze deboli ed alle menti meno illuminate; ed aggraverebbe anche sotto un altro aspetto l'ineguaglianza dei varî cittadini chiamati a giurare in faccia alla legge, cioè secondo la forza morale ed intellettuale delle varie coscienze. Infatti, la coscienza larga non si crederà vincolata, appagandosi di restrizioni mentali e di equivoci, che formavano il noto programma di una celebre scuola. Ma altra più scrupolosa e leale così ragionerà: il presidente o giudice mi richiede, che io giuri nel nome di Dio; or la mia risposta è necessariamente correlativa alla dimanda o all'invito; e perciò il solo rispondere *Giuro* vale altrettanto come se dicessi: *Giuro nel nome di Dio*, ed invocandone il nome.

Laonde a me pare che questa tarda modificazione della prima formola, mentre nulla a questa sostanzialmente cangia, tuttavia è preziosa, perchè esprime la virtuosa incertezza e titubanza delle scrupolose coscienze degli illustri Senatori che compongono l'Ufficio Centrale... (*ilarità*); ma anch'essa in realtà non ripara ai temuti danni, se pure, o Signori, non li aggrava davanti all'opinione pubblica del paese,

ne' perniciosi effetti che la sottile variante di questa nuova formola produrrebbe.

Permettete ora, che io vi faccia nel modo più aperto ed esplicito, a nome del Governo, le due promesse dichiarazioni. Esse saranno tali, che potrebbero, se io non m'inganno, ampiamente soddisfare a quello scopo che solo guida ed inspira l'Ufficio Centrale, di voler cioè che sia bene inteso che se il nome di Dio non sia materialmente, letteralmente, sacramentalmente espresso col labbro de' testimoni e delle parti nella formola del giuramento, ciò non di meno per tutti i credenti il giuramento rimane e deve rimaner sempre un atto essenzialmente religioso, una giudiziale affermazione che si fa « *Deo teste.* »

Con la prima di queste dichiarazioni riconosco, che approvando il disegno di legge già votato dalla Camera elettiva, non vi sarà alcuna difficoltà che il giudice o presidente interrogante tenga ragione della qualità delle persone che gli stanno dinanzi, e salvo il caso che egli sappia o gli sia dichiarato che l'individuo che deve giurare non ha credenze religiose, cioè appartiene alla classe de' liberi pensatori, nell'ammonizione preliminare che deve precedere il giuramento, tra le altre esortazioni ed avvertenze che dovrà fare al testimone, gli rammenti non solo la sanzione *morale* e la sanzione *legale* che accompagna per tutti il giuramento, ma anche la sanzione *religiosa* che esso ha per le coscienze dei credenti. Egli potrà omettere, come inutile, questo ultimo ricordo, se invita a giurare un libero pensatore.

Or ecco la differenza. Mentre nel proposto emendamento è obbligatorio pel presidente o giudice invitare il testimone a giurare *innanzi a Dio*, la mia dichiarazione invece ha l'effetto di lasciarlo libero nel formulare l'avvertimento preliminare e le esortazioni da farsi al testimone, secondo le qualità sue, secondo le sue convinzioni morali e religiose, e senza che l'invocazione del nome di Dio divenga sempre, e per tutti, una condizione necessaria della validità del giuramento.

Passo ad una seconda dichiarazione. Quando vogliate approvare il disegno di legge come è venuto dall'altro ramo del Parlamento, senza introdurre nella formola del giuramento alcuna modificazione od allusione religiosa, la formola

conterrà ciò che è necessario per la validità del giuramento stesso. Ma non facciamo perciò divieto a chi giura, dopo di aver adempito all'obbligo della legge, di aggiungere spontaneamente, se il voglia, a conferma della veracità de' suoi detti, qualunque altra menzione estranea, e, se così gli piace, di chiamar Dio a testimone, perchè tali volontarie dichiarazioni non riguardano che la sua coscienza e le sue credenze religiose. Per noi l'opinione sostenuta in Francia da parecchi degl' illustri giureconsulti, di cui l'on. Lampertico citò l'autorità, è tanto ragionevole e giusta, che io non ho la menoma difficoltà di metter pegno che non vi sarà giammai in Italia un solo magistrato, che possa annullare un giuramento, perchè dopo di aver il testimonio eseguito fedelmente quanto la legge impone, si avvisi di convalidare la deposizione fatta, invocando il proprio Dio, la sua fede, la propria credenza religiosa; dappoichè queste spontanee aggiunte non possano nell'animo dei giudici che crescere efficacia e credibilità alla testimonianza, non già viziarela.

Senatore LAMPERTICO. Domando la parola anche su questo punto per un fatto personale.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Queste dichiarazioni, o Signori, a voi fatte così esplicitamente, accettatele, se vi piace, anche con un ordine del giorno, acciò la pratica divenga costante ed inoppugnabile.

Ma, siccome non sarebbero queste esortazioni religiose un elemento essenzialmente richiesto dalla legge alla validità del giuramento, nè costantemente opportune, la prudenza del presidente o del giudice troverebbe modo di evitare, secondo le persone chiamate a giurare, que' dialoghi offensivi alla religione, quelle scene di scandalo, che si sono pur troppo finora deplorate. Ed allora, o Signori, se voi ben considerate, avrete ciò che desidera l'Ufficio Centrale col suo emendamento; nessuno potrà accusare la legge di essere irreligiosa, di avere voluto spogliare il giuramento del suo carattere e della sua intima verità ed essenza: ma ad un tempo avrete pure rispettato, e veramente sino allo scrupolo, il principio della libertà di coscienza, e l'altro dell'eguaglianza di tutti i cittadini in faccia alla legge.

Signori Senatori, io mi riassumo, accorgen-

domi con rammarico di avere intrattenuto il Senato ben oltre il mio proposito.

Credo aver dimostrato, che l'unico ed identico emendamento che il vostro Ufficio Centrale propone di applicare agli articoli de' vari Codici, sia nella sua forma primitiva, sia in quella ulteriormente mutata, non risolve, nè può risolvere, le difficoltà pratiche che oggi sorgono nei giudizi, ma le lascia interamente sussistere; non previene gli scandali e le pubbliche offese al sentimento religioso dell'immensa maggioranza delle popolazioni italiane, che è nostro dovere di tutelare; ferisce e manomette, modificando la formola dei Codici che sono oggi in vigore, i due grandi principî della libertà di coscienza e dell'eguaglianza di tutti i cittadini innanzi alla legge, principî che il Senato e il suo stesso Ufficio Centrale nella presentata Relazione vogliono tutti concordemente salvi e rispettati, come salde colonne del sistema costituzionale e della libertà politica della Nazione italiana; finalmente introdurrebbe ancora una deplorabile disarmonica discordanza, se non in tutti i nostri Codici, almeno in alcuna delle loro disposizioni, e poi in altre parti della nostra legislazione, specialmente in faccia allo Statuto, che prescrive la formola di giuramento pe' membri delle assemblee legislative.

E poi, Signori Senatori, mentre l'accogliere codesto emendamento importerebbe nella sostanza quanto il respingere l'attuale progetto di legge, d'altro canto, accettando le dichiarazioni del Governo, ed anche, se il vorrete, mediante un ordine del giorno, io penso che ciò basterebbe, perchè nessuno potesse ricusare il suo suffragio in favore della legge. Nè al vostro voto chicchessia potrebbe attribuire il significato di essersi voluto con esso spogliare il giuramento del suo carattere e della sua essenza religiosa, perchè l'ordine del giorno da voi approvato gli darebbe invece un significato perfettamente contrario.

Pertanto io confido nell'alto senno e nel patriottismo del Senato, che in simili occasioni non fecero mai difetto. Gravi discussioni egualmente fra voi precedettero il voto favorevole che accordaste alla legge del matrimonio civile, alla legge sulla leva dei chierici, a quella di soppressione degli ordini religiosi in Italia. Approvando del pari il presente disegno di legge, voi dimostrerete al paese che vi guarda,

che il primo corpo politico dello Stato sorveglia scrupolosamente e discute maturamente ogni innovazione legislativa, che tocca ai supremi interessi della vita morale della Nazione; ma che s'inganna a partito chi teme che il voto definitivo del Senato possa divenire giammai un pericolo per i grandi principî, sui quali è assisa la Monarchia costituzionale, onorata ed invidiata da tutto il mondo civile.

(Vivi segni d'approvazione.)

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Errante ha la parola per un fatto personale.

Senatore ERRANTE. Mi dovrei limitare al solo fatto personale, ma in verità in occasione di questo fatto personale mi potrò permettere qualche domanda. Io non ritornerò sulla questione intorno alla quale ho già esposte le mie idee; lascerò all'onor. Relatore dell'Ufficio Centrale il compito di manifestare i motivi che ci determinarono a fare quegli emendamenti al progetto che adesso discutiamo.

Il fatto personale è questo: l'onorevole Ministro Guardasigilli, rivolgendosi direttamente a me, mi diceva, che sotto il governo borbonico, che pure era legato dal concordato del 1818, si diceva soltanto *giuro* e null'altro; e che volendo ora introdurre nella formola del giuramento il nome di Dio, si tenta quello che non osò fare il governo borbonico; ed io rispondo, che sotto il governo borbonico tali questioni non erano possibili, che nessun dubitò mai che nella parola del giuramento non vi fosse implicita l'idea di Dio. Aggiungo che quando io faceva l'avvocato in Palermo, vedeva nell'aula l'immagine del Crocefisso, vedeva i testimoni chiamati dal Presidente deporre innanzi al Crocefisso e sul Vangelo. Questi fatti erano qualche cosa di più che la semplice invocazione di Dio. Ora, mi si permetta che io diriga una sola domanda all'on. Ministro Guardasigilli. Nel giuramento, come voi l'intendete, vi è o non vi è l'idea di Dio? Se mi dite che implicitamente vi è, se il legislatore nella parola del giuramento tacitamente comprende l'idea di Dio, allora il libero pensatore, l'ateo, lasciate che dica la brutta parola, come s'espresse l'on. Guardasigilli, ha sempre il diritto di dirvi: Voi mi presentate una formola in cui implicito è il nome di Dio, non voglio saperne; ed ecco rinnovato lo scandalo che volete evitare.

Se volete uscire da ogni ambiguità, vel dissi già, abolite il giuramento; volere o non volere il giuramento comprende in sé la formola religiosa. Mi si oppone: ma è superfluo nominare il nome di Dio: ma quello che è superfluo non vizia, e quello che a voi sembra superfluo, tranquillizza la coscienza di parecchi di noi che siamo legislatori. Perchè avete soppresse le parole che erano in bocca del Presidente, il quale, rivolgendosi ai giurati, diceva loro: giurate avanti a Dio e agli uomini di rendere giustizia? Cancellando quelle parole avete in noi ingenerato il giusto sospetto, che intendete tórre l'idea di Dio dalla formola del giuramento, quel nome, che dal Codice vorreste ora degradare in un ordine del giorno. Io non intendo parlare a nome dei miei Colleghi, ma in nome mio, e dico: le vostre esitanze mi fanno più fermo che mai; malgrado le ragioni e per le ragioni addotte dall'onor. Ministro Guardasigilli, il mio convincimento si è fatto più profondo.

E finisco, perchè altrimenti il fatto personale prenderebbe altre proporzioni, con questi semplici concetti. Non vi è principio morale senza l'idea di Dio, che il legislatore deve sempre supporre inviolata, come base della giustizia. Nella vita pubblica e privata, l'uomo deve aver quest'idea a guisa di stella polare. Qui siamo parecchi padri di famiglia: ebbene, nella educazione che da noi s'impartisce ai figli nostri si move dal principio supremo di Dio: quando l'avremo cancellato dal Codice, chi potrà invocarlo con frutto per istruire ed educare i suoi figli?

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Lampertico per un fatto personale, riservandogli la parola sul merito al suo turno.

Senatore **LAMPERTICO.** Appunto io mi limito al fatto personale riservandomi di rispondere sul merito quando verrà la mia volta.

L'onorevole signor Ministro Guardasigilli nel principio del suo discorso ha accennato a molte citazioni che io avrei fatte accademicamente nella discussione dell'altro giorno.

Ma se non si era giudicato cosa accademica il farle in appoggio del progetto di legge, perchè non si doveva rettificarle, e ristabilirle nel loro vero essere? Fu lusso di facile erudizione il mio, ma già avevo dichiarato, ch'io volentieri mi sarei dispensato da esso, se prima

quella medesima erudizione non si fosse rivolta assai a torto contro di noi. Ma se l'altr'ieri ero quasi trepidante, oggi sono più che mai lieto.

Sebbene diligenti fossero stati gli studi miei, temevo che mi fosse sfuggito un qualche esempio di legislazione, di cui il Ministro potesse valersi. Oggi veggo ch'egli non ne cita nessuno: vuol dire davvero che non avviene alcuno.

Il fatto personale però riducesi a questo soltanto: che il Ministro mi attribuisce d'aver citato tutto quello sfoggio di giurisprudenza francese, come se essa provasse che la semplice formola: *io giuro* non esclude il liberamente valersi delle forme religiose. No: quella giurisprudenza ha tutt'altro significato, e i testi, che ho addotto, provano ch'io li citai nel loro vero senso.

Quella giurisprudenza dimostra che la formola or decantata come liberalissima venne applicata per molto tempo illiberalissimamente, non già nel senso di permettere il libero uso di riti religiosi, ma nel senso di imporlo, anzi perfino nel senso di imporre quei riti, che la storia indicava come proprii d'una credenza, quando essi, i credenti, li dicevano non più conformi allo stato odierno della loro religione.

E non avevo io ragione di combattere una formola, che venne sempre più ampliandosi, e sempre più divenne indeterminata; che nega ed afferma nel tempo stesso; che si annuncia come un progresso e che ha bisogno di scuse; che desume tutta la sua efficienza da un ordine d'idee che si vuole porre in disparte? Ma di ciò allorchè potrò parlare nel merito.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Mauri, Relatore, per riferire sugli emendamenti proposti.

Senatore **MAURI, Relatore.** Certamente non mi reggerebbe l'animo di prendere la parola dopo il discorso dell'onorevole Ministro Guardasigilli, il cui nome omai suona fra noi come quello dell'eloquenza, se non mi raffidasse la bontà dell'assunto che sostengo, della quale mi assicura l'appoggio che gli danno i miei onorevoli Colleghi dell'Ufficio Centrale e quegli onorevoli Senatori che già hanno pigliato la parola in favore di esso.

Ma prima di provarmi a rispondere agli argomenti addotti dall'onorevole Ministro, io prego

il Senato di concedermi che svolga i nuovi emendamenti che sono stati proposti dall'Ufficio Centrale, nel cui svolgimento mi avverrà forse ancora di rispondere a taluno degli argomenti che contro l'assunto sostenuto dall'Ufficio Centrale stesso vennero prodotti con tanta abilità dall'onorevole Ministro.

L'Ufficio Centrale seguì, come doveva, con religiosa attenzione lo svolgimento dei diversi argomenti che nella tornata di ieri l'altro vennero esposti contro e in favore dell'assunto da esso sostenuto circa il progetto di legge che si discute.

Esso fu singolarmente scosso da un appunto che gli venne mosso tanto da uno dei suoi più validi contraddittori quanto da uno dei suoi più valorosi sostenitori, che furono gli onorevoli Senatori Cadorna, e Lampertico. Entrambi lo appuntarono che negli emendamenti primamente proposti non avesse tenuto conto del giuramento che prestano i testimoni e i periti a' sensi degli articoli 297 e 298 del Codice di procedura penale, per modo che a questi non veniva punto imposta una formola di giuramento corrispondente a quella espressa negli emendamenti pei giurati e pei testimoni nelle cause civili.

Cotesto appunto, a cui si associò anche l'on. Senatore Borsani, parve all'Ufficio Centrale di gran peso e tale che non potesse scusarsi col riguardo di che esso erasi fatto un debito, di introdurre, cioè, nel disegno di legge il minor numero di emendamenti che fosse possibile. Riprese perciò da capo l'esame dell'ardua materia, nè poco gli dolse che le strettezze del tempo gli abbiano impedito di invocare l'efficacissimo concorso ed aiuto dell'onorevole Ministro Guardasigilli; e dopo un lungo ventilare di diversi partiti ne accolse uno che gli parve il più logico, il più opportuno e altresì il meglio corrispondente ai concetti più saglienti espressi e dai suoi oppositori e dai suoi sostenitori nella discussione della precedente tornata.

Talc ebbero origine gli emendamenti che l'Ufficio Centrale, ha avuto l'onore di rassegnare nella tornata d'oggi intorno ai quali prego il Senato di acconsentirmi qualche breve dichiarazione.

Nella tornata precedente e pure in questa per la voce autorevole dell'onorevole Ministro,

fu concordemente riconosciuta la solennità, e, per usar l'espressione consueta, la santità di quell'atto importantissimo che è il giuramento; nel qual proposito, io non potrei che ridire, e meno efficacemente ciò che ne fu detto dagli onorevoli Senatori Lampertico, Errante, Torelli, ed anche dai nostri contraddittori Cadorna, Borsani, Cannizzaro, e più splendidamente ancora nella tornata d'oggi dall'onor. Guardasigilli.

Tutti convengono che quelli i quali proferiscono la parola *giuro*, non fanno una semplice dichiarazione da confondersi con quelle di che si hanno tante formole nel comune linguaggio; ma fanno una dichiarazione diversa da tutte le altre, la quale prorompe, se così si può dire, dalle viscere dell'intima coscienza di ciascheduno. Che anzi taluno, il quale fu, se non prendo abbaglio, l'onorevole Borsani, accennò che la parola *giuro* può prendersi come unica formola di giuramento appunto perchè si acconcia ad esprimere l'intimo pensiero di quanti professano qualsivoglia credenza ed anche di quanti non ne professano alcuna.

Un tal concetto non ammette dubbio, e l'Ufficio Centrale è dispensato per ciò dall'entrare in altre dichiarazioni, essendo precisamente dipartito da questo concetto per proporre che in ogni caso di giuramento chi lo presta non abbia da proferire che la parola *giuro*.

Con siffatta proposta noi crediamo che rendasi pieno omaggio ai due grandi principî della libertà di coscienza e dell'eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge. Ma se si hanno da porre in salvo cotesti due grandi principî, non si ha da essere meno solleciti di porre in salvo l'altro grande principio consentito da tutti della santità del giuramento. A tutela di esso, o a dir meglio all'aperta sua manifestazione servivano in addietro le formalità rituali ondè era accompagnata la prestazione del giuramento; ma tolte queste di mezzo, nel che tutti abbiamo consentito, non sorge la necessità di qualche cosa che ne tenga luogo e che possa al giuramento conservare il suo essenziale carattere di santità?

L'Ufficio Centrale ne ha persuasione profonda, dappoichè dura saldo a credere che a petto dei diritti degli individui sieno da assicurare i diritti della società e della legge; per cui è bisogno supremo che al giuramento sia

mantenuto quel carattere di un sacro legame che da nessuno vien disconosciuto. Per ciò l'Ufficio Centrale entrò unanime nell'avviso di proporre che in ciascuna formola di giuramento da rivolgersi dal magistrato a chi lo deve prestare in qualunque specie di giudizio, l'espressione « *in faccia a Dio e in faccia agli uomini* » sia costantemente mantenuta. Non è cotesta espressione (di che non occorre rilevare la solennità) non è, dico, affatto nuova. Come si trova in più Codici di altre civili nazioni, così si trova all'art. 299 del Codice di procedura penale, nella formola di giuramento che il Presidente delle Assise legge ai giurati e che l'Ufficio Centrale aveva già proposto di mantenere. Nè già consta che da quando presso di noi venne introdotta la giuria sia sôrto mai alcun giurato a muover richiami contro l'uso di cotesta formola. Or bene, noi proponiamo che il magistrato il quale parla in nome della società e della legge adotti l'anzidetta formola in ogni caso di giuramento, affinchè con essa venga assodato il carattere solenne di quest'atto che è di suprema importanza per la società e per la legge.

Dirà l'onor. Borsani che si farà violenza alla libertà di coscienza degli individui perchè il magistrato, il quale riceve il giuramento, ricordi con questa formola quale sia il valore che la società e la legge danno al giuramento stesso, mentre quelli che lo prestano non sono costretti a profferir sillaba che ne esprima un positivo assentimento? E l'onor. Cadorna, dal quale mi è doloroso il dissentire in questo argomento, mentre sovra ogni altro mi è gloria e dolcezza ricevere da lui lume e indirizzo, l'onor. Cadorna troverà egli il partito adottato dall'Ufficio Centrale in aperta contraddizione con quella sua formola *libera coscienza in libero Stato*, che anch'io son ben disposto ad ammettere? Il mio onorevole amico, al quale in verità avrei saputo più obbligo se avesse fatto meno graziosi complimenti al mio stile ed avesse mostrato maggiore indulgenza ai miei argomenti; il mio onorevole amico ha molto opportunamente recata in mezzo la celebre formola del Conte di Cavour, il cui glorioso nome ricorre sempre ogni volta che si tratta di qualche grande interesse nazionale o di qualche gran principio di libertà. Sa l'onor. Cadorna e sa il Senato che io sono di quella

formola sostenitore caldissimo, come ebbi a dichiararlo nella discussione degli articoli del Codice penale sulla libertà religiosa. Ma dalla formola cavouriana non esce, e non è certo nel pensiero dell'onor. Cadorna, che lo Stato sia ateo. Lasciamo andare che ateo non è, e non deve e non può essere e dirsi lo Stato nostro, finchè nel nostro Statuto sia mantenuto l'art. 1, della cui soppressione io in verità non sarei estremamente scandalizzato. Ma può egli dirsi ateo qualsivoglia Stato, postochè è una aggregazione di esseri intelligenti e liberi, i quali si sono uniti a convivere sotto la disciplina di determinate leggi ispirate dalle necessità dell'ordine morale, di quell'ordine che mette capo al supremo principio di ogni bontà, di ogni verità, di ogni giustizia che è Dio? Libera coscienza in libero Stato, dirò anch'io col mio onorevole amico; ma io sostengo che anche lo Stato ha una coscienza, della quale bisogna tener riguardo come della coscienza di qualsivoglia individuo. E la coscienza dello Stato consiste precisamente nella professione di quei principii che sono base dell'ordine morale, senza del quale la convivenza sociale non può sussistere; principii che in tutti i tempi ed in tutti i luoghi vennero sempre riassunti nel nome di Dio. Ma c'è di più: chi non consente che ciascun individuo debba inchinarsi dinnanzi alla maestà delle leggi? Ebbene, le leggi fra noi recano in fronte il nome di Dio essendo promulgate dal Re che si dichiara tale *per grazia di Dio e volontà della Nazione*.

Or non è egli chiaro, o Signori, che la formola pel giuramento adottata dall'Ufficio Centrale è in perfetta rispondenza con la formola che sta in fronte alle nostre leggi? Io non temo che sorga mai il pensiero di cancellarla in ossequio alle dispotiche velleità dei liberi pensatori, dappochè essa, non che potersi dire un accenno alle viete massime del diritto divino dei regnanti, è uno splendido omaggio al grande principio, per cui non può ammettersi che uomo stia sopra ad altro uomo, se non in forza delle necessità dell'ordine sociale e morale, che hanno suggello in Dio e nella volontà della Nazione.

Or dunque, se gl'individui, come tutti lo ammettono, debbono piegarsi alle leggi, le quali tra noi portano in fronte il nome di Dio; qual violenza si fa loro, recandoli a sentirsi

pronunziare dal magistrato interprete delle leggi il nome di Dio e richiamati così al principio onde le leggi devono essere informate, in quanto provvedono all'ordine morale della società, a quel principio che debb'essere nella coscienza dello Stato, come è fuor di dubbio nella coscienza della gran maggioranza del genere umano?

Io non disdico, checchè ne sia paruto all'onorevole Borsani il quale forse non ebbe la pazienza di leggere intera la mia relazione, io non disdico i diritti delle minoranze, e in quella relazione l'ho positivamente affermato; ma non credo sia una eresia il sostenere che anche i diritti della maggioranza vogliono essere tenuti in conto. Il mio dotto amico, il Senatore Cannizzaro con piena ragione si scaldava nella precedente tornata, argomentando che l'Ufficio Centrale volesse porre un limite alla libertà del pensiero. Chi potrebbe sognar mai, che si voglia e si possa mettere un limite all'infinito e continuo lavoro dello spirito, come dicono gli spiritualisti ovvero all'infinito e continuo lavoro delle molecole cerebrali, come dicono i materialisti?

Il pensiero però che non ha limite nella sua sede inaccessibile, ne riceve quando si produce nelle sue varie manifestazioni; di che basta recare in prova le leggi sulla stampa.

Ma qui trattasi non della libertà del pensiero, bensì della libertà della coscienza; e l'asserire che questa abbia limiti non mi pare davvero un'enormità di cui si abbiano a sbigottire le nazioni civili e per cui si debbano rizzare come un solo libero pensatore tutti i liberi pensatori dell'universo, i quali in verità a volte non sono meno ringhiosi dei Domenicani.

Ala libertà di coscienza possono fuori di dubbio mettersi dei limiti come a tutte le libertà nel senso espresso dall'onor. amico mio Senatore Errante, vale a dire nel senso che l'esercizio suo da parte di uno o più individui non riesca ad offesa dell'esercizio stesso per un altro o per più altri individui: concetto che l'onor. Ministro Guardasigilli non vorrà riconoscere, e che rimane sostanzialmente vero, sebbene sia portato a conseguenze illegittime nel *Contratto sociale*, delle cui tristi applicazioni egli ha fatto una sì viva pittura. Questo poi è fuor di dubbio, che all'esercizio di questa libertà sono posti dei limiti da tutte le

leggi, ed anche da quelle nostre che risguardano la delicata materia dei culti.

Da tutto quello che mi venne fatto di dire sino qui, parmi potersi sostenere che i concetti nei quali è entrato coi suoi emendamenti l'Ufficio Centrale siano tali da poter raccogliere il sentimento del Senato.

L'onorevole signor Ministro Guardasigilli nel suo discorso accennava alla necessità che ci corre di tener dietro a quello che egli chiama il movimento intellettuale dei nostri dì. Di movimenti intellettuali se ne videro e notarono di vario genere, e non tutti hanno prodotto risultati che siano stati assai provvidi. Ma a fronte di cotesti movimenti intellettuali, che sono di lor natura temporanei e si succedono gli uni agli altri con una rapidità grandissima, non dovrà tenersi maggior conto delle tradizioni, di quelle tradizioni non solo secolari, ma quasi perpetue e continue, non solo nazionali, ma mondiali, in che hanno fondamento i costumi, le leggi, e tutto ciò che costituisce l'ordine sociale e gli dà il carattere della permanenza?

L'onorevole signor Ministro citava sentenze di Corti di cassazione del Regno, le quali hanno creduto di fare buon mercato di qualsivoglia formola religiosa nell'atto del giuramento; ma a fronte di tali sentenze parmi doversi tenere in egual conto quelle di tutte le altre Corti di cassazione e d'appello del Regno, che reputarono doversi mantenere le prescrizioni dei Codici, delle leggi in vigore, e rispettare le tradizioni.

Nè certo l'argomento consente che si possa rizzare una specie di giostra tra le sentenze di queste o di quelle Corti di cassazione e di appello, per venire a capo di metterle d'accordo. All'Ufficio Centrale è paruto e pare, che in questa questione ci sia di mezzo qualcosa di molto più alto ed importante che non siano le contraddittorie pronunzieri di questa o di quella magistratura, qualcosa su cui non è da stare a fidanza nè degli avvisi, per quanto rispettabili, dei giureconsulti, nè di quelli che con molta facilità si dichiarano i verdetti dell'opinione popolare.

Ci è di mezzo in questa questione il mantenimento d'una vera guarentigia sociale, siccome è quella della santità del giuramento, la quale nel nostro concetto non può scompagnarsi

da un espresso richiamo al gran principio in cui l'ordine sociale ha base, dappoichè la legge interviene per mezzo del magistrato ad attestare il carattere e quindi il valore del giuramento.

L'onorevole Guardasigilli ha creduto di far fondamento sopra alcune eloquenti parole dell'onorevole nostro collega Vigliani, pronunziate nell'occasione in cui dinnanzi all'altro ramo del Parlamento fu preso in considerazione questo progetto di legge, mosso dall'iniziativa parlamentare. Ma ognuno sa quanto e Ministri e Deputati e Senatori siano corrivi in concedere la presa in considerazione di qualsivoglia proposta di legge, il che le più volte si reputa un atto di cortesia, e quasi una regola del galateo parlamentare.

L'onorevole Vigliani, da quel solenne giurconsulto e da quel veggente uomo di Stato che è, non poteva dissimularsi la importanza di tale proposta; non poteva non desiderare che essa fosse chiamata al cimento della discussione parlamentare; ma non parmi che si possa argomentare da ciò che egli disse per appoggiarne la presa in considerazione di ciò che egli avrebbe detto quando fosse intervenuto nella discussione e quando avesse dovuto esprimere formalmente il suo avviso sulla proposta di legge medesima.

Intorno a ciò io mi astengo dall'aggiungere altro, perchè, avendo l'onorevole mio amico Vigliani chiesto la parola, io ho per fermo che egli spiegherà l'intendimento e la portata di ciò che disse per appoggiare la presa in considerazione della proposta di questo disegno di legge molto meglio ch'io non saprei farlo.

Nessuno si aspetta sicuramente che io entri in quei particolari della quistione che si discute, i quali ne riguardano la parte, dirò così, storica ed erudita.

L'onorevole Senatore Lampertico, a parer mio, ha già molto opportunamente risposto agli appunti che gli vennero fatti dall'onorevole Guardasigilli intorno a ciò che egli disse riguardo al giuramento tal quale era nello spirito e nella pratica della legislazione Romana, e che era già stato, sebbene di volo, accennato pur nella relazione dell'Ufficio Centrale.

Del pari non è il caso che io intrattenga il Senato sopra quei punti della quistione di cui

si tratta, che risguardano in genere la materia del giuramento, punti disputabili molto, e dei quali ha tenuto parola l'onor. Ministro con la sua incontrastabile autorità e con la sua consueta facondia.

Certamente una questione preliminare, una grande questione preliminare vorrebbe esser posta rispetto al giuramento ed è quella della necessità che esso si mantenga. In tale proposito nell'Ufficio Centrale fu espresso il desiderio che si abbia a fare una rivista delle nostre leggi per riscontrare tutti i casi in cui il giuramento si presta, sia nelle materie giuridiche civili e penali, sia in altre ricorrenze della vita pubblica nell'intento, in ispecie, di riascire a stabilire, se del giuramento non si faccia scialacquo. In correlazione a tal desiderio l'Ufficio Centrale si è permesso di invitare il Governo del Re a farne il soggetto di un' apposita indagine.

Vedrà il Senato, vedrà l'onorevole Ministro, se il desiderio manifestato dall'Ufficio Centrale meriti d'essere soddisfatto.

L'onorevole Ministro, conchiudendo il suo eloquente discorso, ha espresso delle dichiarazioni le quali sicuramente hanno un gran valore, sia perchè egli significò di farle in nome del Governo del Re, sia perchè muovono da uomo di Stato di cui sono noti gli alti sentimenti di giustizia e di cui è del pari nota la sollecita cura che si prende di tutto ciò che riguarda l'ordine morale e i più preziosi interessi della nazione.

Ma siffatte dichiarazioni, quand'anche fossero espresse in un apposito ordine del giorno, non potrebbero attenuare l'effetto che produrrebbe nell'universale l'approvazione di questo progetto di legge tal quale ci venne inviato dalla Camera elettiva. Avverrebbe con l'approvazione di esso che andrebbe dai nostri Codici cancellato il nome di Dio. Ora un tal fatto produrrebbe fuori di dubbio un grandissimo effetto sull'universale, e principalmente sopra le popolazioni rozze ed incolte, massime della campagna, sulle quali il sentimento religioso è quello che esercita la più salutare influenza.

Non è però soltanto delle condizioni di queste popolazioni che noi dobbiamo preoccuparci; dobbiamo preoccuparci altresì delle condizioni generali degli spiriti, in quest'età che viviamo.

Pur troppo oggi giorno la máteria ha preso il passo innanzi sull'idea, e tutti quegli splendidi ideali, che diedero alimento alle lettere e alle arti, e ispirarono tante nobili e magnanime opere, hanno assai perduto della loro efficacia. Vorremo noi che perda della sua efficacia anche il più splendido di tutti gl'ideali che ogni vero, ogni bello, ogni benemerito e contempla in Dio? Vorremo noi che si abbia da porre in disparte e in dimenticanza il nome di Dio perchè piace ai seguaci di talune dottrine ve nute oggidì in voga di sostituirvi non so quali scientifici arzigogoli?

L'onor. mio amico Senatore Cannizzaro nell'altra tornata si preoccupava dei naturalisti che, come egli diceva, non credono al soprannaturale.

Io ho un gran rispetto pei naturalisti e pei fecondi loro studî dai quali hanno già ricevuto e potranno ricevere tanto incremento le scienze tutte, le industrie, le arti; ma io mi permetto di pensare che fra codesti naturalisti è scarso il numero di quelli che assolutamente non credono al soprannaturale. Lasciamo andare che una negazione include pur sempre un'affermazione; lasciamo andare, che anche i più sconfinati naturalisti, il Büchner, ad esempio, e il Vitrow, ammettono pure che ci sieno leggi, arcane leggi le quali presiedono ai movimenti della materia, e non cadono certo sotto i sensi, nè son tali che l'occhio le vegga, che la mano le tocchi, onde all'ultimo ci metton dinnanzi a qualcosa che entra nel dominio del soprannaturale. Checchè di ciò sia, a me pare che il numero dei naturalisti i quali assolutamente respingono il concetto di Dio, sia fortunatamente assai piccolo, mentre i luminari della scienza e della stessa scienza fisiologica sono stati quasi tutti concordi anche in questi ultimi tempi a riconoscere un tal concetto, ch'è il faro di tutte le intelligenze e il farmaco salutare di tutti i cuori.

Citerò unicamente l'inglese Spencer, le cui dottrine danno oggidì agli studiosi il tema di sì calde disputazioni, il quale nell'opera sua più acclamata risale senza più alla cagione prima, e, come argutamente ha notato il nostro illustre collega Senatore Mamiani, se s'indugia troppo a descrivere il palazzo in cui ha sede il signore di esso, cioè lo spirito, non lascia, descrivendone gli ornamenti, vale a dire tutto ciò che si riferisce alla mirabile struttura

dell'organismò corporeo, non lascia, dico, di rendere omaggio al signore del palazzo, cioè allo spirito e di sollevarsi così al soprasensibile, che è tutt'uno col soprannaturale. Ma questa non è materia su che debba fermarsi la discussione in un'aula parlamentare.

Qui dobbiamo aver principalmente di mira, come già accennava, un interesse ben vivo, ben grande, quale è quello che di vantaggio fra noi non s'intiepidisce il sentimento religioso, di cui non solo hanno bisogno le popolazioni delle campagne e le classi popolari ma tutti abbiamo bisogno, affinchè non ci avvenga d'amiserirci fra le grette cure del giorno che passa, nell'unica sollecitudine di ciò che cade sotto i sensi e lusinga le materiali cupidigie; affinchè a lungo andare non ci sia interdetto di sollevarci a quelle alte contemplazioni, senza delle quali, a tacer d'altro, non sono possibili i grandi sacrifici.

L'Italia ha fatto de' grandi sacrifici per conquistare la sua indipendenza, la sua unità, la sua libertà, ai quali non fu estranea la forza del sentimento religioso, massime nei miracolosi esordii del suo riscatto. Noi intendiamo ad ottenere che quel sentimento, che all'aprirsi della gran prova animava tutta la Nazione, non abbia da toccare ulteriore scemamento.

Presentazione di tre progetti di legge.

MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Ministro degli Affari Esteri.

MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI. Ho l'onore di presentare al Senato in nome del Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze, e del Ministro della Guerra un progetto di legge, approvato dalla Camera dei Deputati, sulla riunione in uno solo di varî capitoli di spese residue del bilancio della Guerra del 1876 (*Vedi Atti del Senato, N. 36*).

In nome pure del Ministro delle Finanze ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già approvato dalla Camera dei Deputati, avente per oggetto la vendita a trattativa privata di beni già ecclesiastici (*V. Atti del Senato, N. 37*).

Ho parimenti l'onore di presentare al Senato in nome del Presidente del Consiglio, Ministro

delle Finanze, un progetto di legge già approvato dalla Camera dei Deputati, per abolire il diritto di riesportazione o di ostellaggio (*Vedi Atti del Senato, N. 35*).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro della presentazione di questi tre progetti di legge, i quali avranno il loro corso a termini del Regolamento.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Si riprende la discussione del progetto di legge: Modificazioni di alcuni articoli dei Codici sul giuramento.

Ha la parola l'onor. Senatore Vitelleschi.

Senatore VITELLESCHI. Voi comprendete che dopo la dotta discussione e i molteplici argomenti trattati in queste due tornate, poco mi resta a dire. Molto più voi comprenderete la mia difficoltà a parlare dopo l'abbondante ed eloquente discorso dell'on. Guardasigilli contro il quale io appena oso oppormi come un cespuglio ad un turgido torrente.

Pur nullameno, come membro dell'Ufficio Centrale, sento il bisogno di ben disegnare il terreno sul quale l'Ufficio Centrale si è trovato in proposito di questa legge, perchè il Senato possa apprezzare l'influenza che questo ha necessariamente esercitato sopra le sue deliberazioni.

Questa legge poteva portare la questione del giuramento sopra un altro terreno molto più franco, molto più leale, dove i combattenti, sarebbero stati meglio distinti, gli argomenti molto più facili da ambe le parti; l'abolizione del giuramento.

A questo scopo ha sembrato essere diretta la metà del discorso dell'onorevole Guardasigilli quando conchiudeva una parte della sua orazione con le testimonianze del *Bentham* e del *Poitiër*, che hanno dichiarato risultare per loro dall'esperienza il giuramento come mezzo di prova perfettamente inutile.

Se adunque il giuramento è perfettamente inutile tanto vale l'abolirlo. Si sarebbe potuto posare la questione anche sopra un altro terreno, e sarebbe stato il terreno della libertà di coscienza.

E qui mi piace notare che questa parola ha principalmente senso affermativo senza contestare che lo abbia anche negativo, ma principalmente ha senso affermativo. Bastava a questo

effetto aggiungere un piccolo comma a quello che è già disposto nella legge, essendochè nella legge è già provveduto a tutti coloro che professano religioni diverse: non rimane che provvedere alla delicatezza della coscienza di coloro che non ne professano alcuna. Bastava concedere un modo di giuramento anche per costoro e la libertà religiosa era garantita nel suo senso affermativo e negativo. A questo sistema l'onorevole Cannizzaro ed il Ministro Guardasigilli hanno opposto il timore dello scandalo.

Questa difficoltà per verità io non la intendo; non capisco che in un paese libero si arrossisca e si abbia difficoltà di dichiarare la fede che si professa. Ogni qualvolta una legittima e necessaria occasione se ne presenta, io non vedo ragione che si debba arrossire di dire quel che si pensa e qual fede si professa. In molti atti della vita si manifesta generalmente dagli uomini onesti e senza gran difficoltà la propria credenza: non so perchè si debba arrossire proprio in questa occasione e molto meno che da queste confessioni si possa trarre ragione di scandalo, e soprattutto da coloro che sinceramente professano e riconoscono la libertà di coscienza. Io ricordo aver udito ripetere fin da bambino, che gli scandali sono necessari; ma guai a quello che li produce. Che gli altri facciano scandalo, a me interessa meno di quel che se lo facciamo noi.

Invece, o Signori, questa legge di mettersi sopra uno di questi due terreni, che sarebbero stati terreni molto utili e fecondi, essa si è posta sopra un terreno sterile ed ingrato. Se la questione fosse stata portata sopra l'abolizione o meno di questo atto solenne, io non so quel che ne sarebbe avvenuto, ma certo è che quegli che avesse proposto di abolire il giuramento conservando le pene minacciate allo spergiuro per il mentitore, avrebbe per lo meno proposto con maggior franchezza e più sincerità la stessa misura che ci viene proposta in questa legge sotto una forma ambigua ed a molteplice significato.

Quel che può affermarsi con sicurezza è che portando la discussione sopra la convenienza o meno, generale o parziale, di conservare il giuramento, ne sarebbe per lo meno derivato senza fallo un buon effetto, e si sarebbe provveduto a cosa della quale i legislatori non

han preso nessun pensiero; ne sarebbe per lo meno uscita la diminuzione di quel numero infinito di giuramenti che ingombrano le procedure penali, civili e amministrative del Regno d'Italia. Da noi si giura ad ogni piè sospinto, si giura nei processi civili a qualunque proposito, l'impiegato giura non so quante volte nella sua vita. Questo è un vero e grave inconveniente, e per quelli che credono e per quelli che non credono; per quelli che rispettano e per quelli che non rispettano il giuramento. I primi vengono sottomessi troppo leggermente a delle torture morali che sono troppo sovente sproporzionate al soggetto al quale si applicano; i secondi sono incoraggiati e confermati nella loro indifferenza e nella loro incredulità; dapoichè nulla distrugge il prestigio come l'abuso.

Se invece la legge si fosse posta sinceramente sul terreno della libertà di coscienza, avrebbe avuto il grandissimo vantaggio di sostituire una lieve aggiunta alla modificazione radicale che ci viene proposta, vantaggio incalcolabile quando si tratta di toccare le leggi e i Codici che sono già passati nei costumi e nella coscienza dei popoli.

La legge che pure intende a riformare il giuramento, non ha neppure sfiorato nessuno di questi terreni, che, come dicevo, erano pure terreni fertili di buoni risultati; essa invece ha preso per suo solo unico obbiettivo, quello di dichiarare che il giuramento non debba avere carattere religioso: l'onor. Guardasigilli si è servito della espressione di secolarizzare il giuramento.

Ora, presentatasi all'Ufficio Centrale la questione a questo modo, così definito e preciso, si sono sollevati due dubbj, uno sulla questione di principio, l'altro sulla questione di pratica e d'opportunità.

Come questione di principio l'Ufficio Centrale si è detto: può darsi un giuramento che non sia religioso? Io non risponderò a questa domanda colla erudizione e colla dottrina di cui si sono valse i preopinanti, io la tratterò semplicemente dal lato del senso naturale, del senso comune perchè indipendentemente dai giudizi portati dagli altri possiate giudicare voi stessi.

Cos'è il giuramento? Mi permetta il Senato per spiegare il mio pensiero di elevarmi per poco a considerazioni d'indole generale. Uno dei vincoli principali, una delle basi fonda-

tali della società è la fede, fede pubblica e fede privata, fede nella promessa e fede nella verità. Una società che adottasse per sua norma ordinaria, che la parola è data all'uomo per nascondere il pensiero, o che con carattere di universalità prendesse per punto di partenza dei suoi rapporti interni « il prometter lungo con attender corto » sarebbe una società che avrebbe ben poco tempo da vivere. Egli è perciò che il valore delle istituzioni sociali e politiche si misura dal conto nel quale esse tengono il vincolo della fede, e degli elementi dei quali dispongono ed adoperano per rafforzarlo e mantenerlo: ed è a questa stregua che voi potete senza timore d'errare apprezzare il valore di tutte le istituzioni che hanno esistito o che esistono.

Voi potete, o Signori, intendere come e con quali trepidazioni con queste convinzioni si vedano da taluni di noi presentare delle leggi che tendono ad indebolire la validità dei contratti, o attentano alla santità del giuramento.

Gli uomini hanno la natura proclive al bene, checchè se ne dica, e sono disposti a dire il vero e a mantenere le promesse finchè sentimenti o interessi contrarj non consigliino altrimenti.

È solo quando sorgono questi interessi e sentimenti contrarj che la fede umana comincia a vacillare, e pericola più o meno secondo i vari gradi di convinzione e di carattere sopra i quali riposa. In quel caso la società (e parlo solo della società, perchè essendo in un'Assemblea legislativa noi non facciamo della morale astratta, ma bensì applicata alla legislazione), in quel caso la società, ripeto, interviene per tutelare i suoi interessi che riposano principalmente, unicamente forse, sopra la pubblica fede, getta nella bilancia altri interessi ed altri sentimenti, oppone ai primi il Codice penale, ai secondi la opinione pubblica, la dissistima alla menzogna ed i ferri all'oro. Questo è il meccanismo, dirò così, con cui la società interviene per mantenere la fede per quanto è in lei fra tutti coloro che la compongono.

Vi sono peraltro dei casi nei quali l'opinione pubblica è impotente, perchè non sa: il Codice penale lo è egualmente, perchè non può applicare la legge; vi sono dei casi e talvolta casi gravissimi nei quali la società civile non ha più nessun mezzo nella sua sfera

d'azione che valga a questo importantissimo effetto; ed è costretto ad aver ricorso a certi elementi che sono nascosti nell'anima di ogni uomo, ma che sono all'infuori degli ordinamenti ordinari della società civile. In questi casi l'animo umano si trova, con tutti gl'interessi, e talvolta potentissimi, che lo spingono in una direzione ed in una condizione sì pericolosa, esso stesso giudice e parte. Questo è sovente lo stato di un uomo la di cui promessa o affermazione non può essere da nessuno attestata o contraddetta.

Come provvede la società a quest'ordine di fatti, a queste contingenze sovente gravissime? La società in quei casi traduce l'uomo innanzi l'assoluto vero, getta nella bilancia quella cauzione misteriosa che sta a fondo d'ogni animo umano, torna a dividere i due uffici incompatibili di giudice e di parte, lascia l'uomo dibattersi nella sua coscienza e fa giudice Iddio. Togliete Dio e tutto ritorna allo stato di prima; non v'ha più nè giudice nè sanzione all'infuori del giudice e della sanzione civile, quando, e se, potrà mai applicarsi, e l'uomo ridiviene parte e giudice di se stesso laddove i suoi più gravi interessi e le più violenti passioni sono in giuoco. Tutto è rientrato nella sfera dell'azione civile ordinaria. Voi avete abolito il giuramento. Questa è ragione perchè tutti i popoli, tutte le nazioni hanno mai sempre avuto e da che vivono vita ordinata e civile, una duplice promessa, una duplice affermazione, l'una semplice l'altra sotto l'invocazione implicita o esplicita della Divinità.

Ma vi ha di più; questo eterno ed assoluto Vero innanzi al quale la società conduce l'uomo in quel momento nel quale non ha altra risorsa per svelare la menzogna o preservare la fede, fino a che si considera astrattamente, rimane nel vago ed indeterminato campo della filosofia. Ma allorchè si considera in rapporto alla vita sociale, diviene naturalmente concreto. Il principio dell'Ente supremo, l'idea di Dio non entra, non si applica nella vita sociale che in una forma concreta, in una forma religiosa.

Ora, è talmente vero che il giuramento non è altro che questo, non è altro che una affermazione con una sanzione e un giudizio all'infuori della sanzione e del giudizio umano con una sanzione religiosa, che ogni formola di giu-

ramento contiene necessariamente o l'uno o l'altro concetto.

Io sfido chiunque a citare una formola di giuramento che non contenga in sè l'idea di un giudice o di una sanzione, meno che quello ch'è sull'onore, perchè non è più un giuramento, ma bensì una parola di onore che ha un altro carattere affatto. Tutte le altre formole le più volgari o invocano un essere superiore o danno gli oggetti più cari in pegno a un giudice vindice dello spergiuro.

Portata la questione sopra questo terreno, l'Ufficio Centrale ha creduto che il Senato non potesse dire che una cosa al tempo stesso: è, e non è. Ma intanto a qual partito doveva appigliarsi, cosa doveva proporvi l'Ufficio Centrale?

Permettetemi di dirvi prima cosa avrei fatto io se avessi dovuto fare la legge. Per me il concetto era molto semplice, avrei tolto via il maggior numero possibile di giuramenti, ma quelli che si lasciavano, io gli avrei lasciati con tutta la loro solennità. Perchè, o Signori, a questo proposito non posso non richiamarvi ad una considerazione d'indole affatto pratica. I giuramenti sono fatti per due ceti di persone. L'uno giura, perchè vuole affermare spontaneamente, vuole giurare, e per quello ogni formola è buona; la più sentita è la migliore. Ma quando dovete strappare la verità a qualcheduno che non la vuol dire, conviene considerare il giuramento anche sotto il punto di vista di un ingegno, usato a questo effetto e che perciò non ha alcun valore se non riesce al suo scopo.

Questo ingegno è composto di varie e delicatissime molle; se voi le usate o le rompete, meglio è gittar via l'ingegno che conservarlo dopo che è reso inutile. Divenendo così incolore, il giuramento rischia di non essere più veduto con eguale venerazione dalle viste rozze e grossolane, e se ciò dovesse essere tanto varrebbe toglierlo via dalla nostra legislazione. Questa sarebbe stata la mia opinione personale la quale avrebbe per altro portata la questione sopra un terreno affatto diverso, che non era quello della legge.

Cosa ha fatto invece l'Ufficio Centrale? Esso si è trovato innanzi una legge composta di vari articoli. Nei primi articoli si parlava solamente delle formole estrinseche e liturgiche del giuramento. Considerando che non è nelle forme esteriori che risiede la santità di quel-

l'atto solenne; considerando inoltre che è particolarmente sopra quelle che si attesta avverarsi le contestazioni ed i scandali, perchè accennano a tale o tale altra confessione religiosa, l'Ufficio Centrale non si è ricusato a toglierle dalle disposizioni del nostro Codice. Accettato questo primo articolo e passato agli altri, si è imbattuto in altre riforme le quali toglievano la sostanza del giuramento. A quel punto l'Ufficio Centrale ha respinto le riforme e lasciate così le cose come stavano.

Vero è che questo provvedimento aveva dato luogo ad una ineguaglianza.

Io per me non sono poi così tenero della euritmia, che non vi possano essere diverse formole per diversi casi, purchè dicano la stessa cosa. Ad ogni modo, come voi vedete, l'Ufficio Centrale ha rimediato anche a questo sconcio, ed ha adottato una formola comune, come avete potuto vedere nell'ultimo emendamento presentato dall'Ufficio Centrale. Mi preme intanto di difendere questo ultimo emendamento dall'interpretazione che sembra gli abbia dato l'onorevole Ministro, credendo che si fosse dato ai magistrati il carico di pronunziare la formola anzichè lasciarla dire a coloro che devono giurare, nel concetto che questa differenza inducesse diversità d'impegno per parte di quello che giura.

Io non potrei nemmeno lasciar supporre che l'Ufficio Centrale si sia prestato a questi sottintesi.

L'Ufficio Centrale doveva accettare una formola comune. Ora, nella prima parte della proposta, ne' primi articoli la formola la dice il giudice, negli ultimi articoli, quelli che riguardano i giurati, per esempio, la formola la dice quegli che deve giurare. Ora, prendendo il modo dai primi e la formola dai secondi, si è proposto il progetto che è nel nuovo emendamento. Ora, non posso continuare il mio dire o meglio finire il mio dire, senza farvi notare un punto di vista del disposto di questa legge che ci occupa e che particolarmente decise l'opinione dell'Ufficio Centrale.

Le assemblee legislative, si è detto parecchie volte, non sono accademie che discutano le questioni astrattamente è unicamente nel campo dei principii. Le assemblee legislative sono corpi politici. Questa legge voi la dovete considerare nel complesso, in tutto il suo insieme.

In un soggetto nel quale c' erano tante questioni da trattare, ed alcune complicatissime, alle quali ho brevemente accennate e sopra alcuna delle quali, come l'eccessiva frequenza dei giuramenti, non potrei insistere abbastanza, perchè si prendesse alcun provvedimento; in un soggetto che può essere trattato sotto tanti altri punti di vista e tutti degni delle più gravi considerazioni, il legislatore non si occupò d'altro che a spillare per tutto il Codice tutte le parti dove c'era una parola che indicasse o a riti o a significazione religiosa per torla di mezzo.

Ora, cosa dice un legislatore che procede in questa guisa così esclusiva e così determinata? Esso dice altamente che per lui, che per la legge il giuramento non obbliga la coscienza religiosa, ma solamente la coscienza civile del cittadino. Ed infatti questa idea è chiaramente espressa in uno degli articoli. Ora, io vi ho già detto: si può dire che una cosa stessa è e non è. Può un corpo come il Senato per qualsivoglia ragione fare questa dichiarazione?

Ma è pure anche utile od espediente? e qui veniamo sul terreno della pratica.

Cosa volete dire con questa formola, *io giuro*? Intendete che contenga il concetto di Dio? L'onorevole Ministro Guardasigilli ha dichiarato di sì; vero è che lo ha detto dopo aver parlato di secolarizzazione del giuramento, e che per questa legge il giuramento è secolarizzato.

Ma dall'insieme delle sue dichiarazioni sembra che per esso il giuramento contenga senso religioso.

Io domando allora: perchè lo imponete a coloro che non credono? Se è vero quello che credono i più fra voi, che cioè il giuramento contenga l'idea di Dio, i liberi pensatori si opporranno alla parola *giuro* con eguale diritto e ragione che si opporrebbero, secondo l'onorevole Ministro Guardasigilli e l'onorevole Cardona, alla formola da noi proposta.

O la vostra formola non significa niente e allora toglietela affatto, lo che sarebbe forse per lo meglio; ovvero, ed è il caso anche peggiore, significa tutto, secondo che si disse da parecchi nostri oppositori, ed in questo caso essa significherà forse per molti che non abbia alcun valore. Sì, o Signori, sopra l'elasticità della quale si è lodato l'onorevole Borsani, sopra

le vaghe nebbie nelle quali i preopinanti hanno involto il senso di questa parola, non si fonda nè la fede pubblica nè la virtù delle nazioni. Se questa parola si presta a tanti sensi, meglio è bandirla, meglio è distruggere questa illusione con la quale voi ingannereste voi stessi ed il pubblico. Se volete abolire il giuramento toglietelo, ma non fate una specie di concessione, perdonatemi la parola, volgare, per la quale finirà per parere che non abbiate il coraggio nè di conservarlo, nè di toglierlo.

Per questa via voi scuotete la fede pubblica e non contentate nessuno.

Ed infatti pare a voi con la vostra formola di aver provveduto a tutti i casi? L'onorevole Errante e l'onorevole Lampertico vi hanno accennato a molti casi per i quali la vostra formola è insufficiente. Non vi ricordate voi di un qualche esempio di proteste contro la formola che voi proponete, anche contro quella formola così semplice, quella che è in uso per il giuramento di Deputato e Senatore? Non ricordate che vi siano state per questa proteste tanto violente quanto quelle delle Corti di Assisie? Dove anderete voi con questa interpretazione di libertà? Voi toglierete pian piano tutti i vincoli sociali. La formola logica per contentare tutti, esiste in teoria, ma disgraziatamente non è pratica, è l'anarchia.

La libertà di coscienza, o Signori, è come tutte le altre libertà. Ogni libertà ha come condizione propria di esistenza la giusta misura.

Me ne appello particolarmente all'onorevole Cadorna che ha vissuto in quel paese dove si sa tenere in tutto la misura, e dove può dirsi che la misura con la quale ne usano è il principale secreto della conservazione presso di loro di tutte le libertà. Ogni libertà, se si vuole conservare, è mestieri non esagerare e non spingere all'assurdo. Per poter vivere nella comune vita sociale sono indispensabili, essenziali alcuni punti, pochi pochissimi, ma certi punti comuni che naturalmente inducono vincolo, ve ne sono dei meno solenni, dei meno generali di questo ed ai quali pure noi ci teniamo ben stretti per preservare la nostra società. Tutto quel che il legislatore il più liberale può fare è di accomodare dentro questi vincoli il più largamente possibile la libertà individuale. Ma se non volete vincolo di sorta tanto è rinunziare alla vita sociale.

Ma io non desidero in proposito di questa legge di trattare la quistione di principî, perchè la legge, come vi diceva, a mio avviso ha mal posto la questione. Se dovessi trattare con piena soddisfazione questo lato della questione, proporrei semplicemente il rigetto della legge; lascio della legge e del modo nel quale è stata presentata, la responsabilità a chi l'ha condotta sul terreno in cui è stata posta; perchè, ripeto, questa questione si poteva porre su tutt'altro terreno in cui queste difficoltà sarebbero quasi affatto sparite.

Ad ogni modo però queste difficoltà hanno, a mio avviso, poca importanza in questo senso che la nostra formola provvede a tutti meno gli atei. Ora, costoro non sono capaci di giuramento nel senso che gli diamo noi e che gli dà l'onore. Ministro; quindi per costoro non può trattarsi altrimenti che dell'abolizione pura e semplice, sia parziale per loro, sia, in loro onore se si vuole, generale del giuramento. Ma per chiunque può giurare questa formola contiene in sé tutta la libertà religiosa possibile; mentre la vostra esclude il concetto religioso che è essenziale nel giuramento e non vale nemmeno per coloro dei quali si vivamente vi preoccupate; dappoichè a fronte di costoro voi vi troverete sempre in questo imbarazzo, che se sono coscienziosi, non possono accettare neanche la vostra, perchè non vi è un ateo di buon senso che non sappia che il giuramento è un atto religioso, un ateo che non sapesse questo mancherebbe della conoscenza elementare di quell'atto e quindi non sarebbe in grado neppure di apprezzarne l'importanza; e se non lo sono, tutte queste preoccupazioni sarebbero davvero ben poco giustificate per non dir altro.

La libertà, o Signori, è un'aura benefica la quale vivifica le piante che hanno forti e solide radici, disperde quelle che non ne hanno.

Un famoso repubblicano, un grande repubblicano del nostro tempo ha scritto sopra la sua bandiera *Dio e Popolo*. Mi pare impossibile che il Senato del Regno debba provare riluttanza a scrivere nei suoi Codici *Dio e gli uomini!*

Io passo in ultimo all'opportunità, e domando a quanti magistrati sono in quest'aula che mi rispondano se sono convinti che quando avranno bene persuaso il pubblico che il giuramento non vincola punto la coscienza reli-

giosa (perchè non vi è a dire: quando voi lo dichiarate essi hanno ragione di crederlo), se credono di avere acquistata o perduta forza nel difficile compito di scoprire la verità.

Questi magistrati mi risponderanno forse nell'animo loro, ma non risponderanno qui e in questo momento; ma però essi potevano rispondere ad altri ed altrove.

Un atto o legge di questa natura doveva essere preceduta da una seria inchiesta, e chi era competente, e chi aveva il diritto di parlare, doveva dare la risposta.

Invece da che ha preso origine questa legge? Dagli scandali avvenuti nei tribunali.

L'onorevole Guardasigilli ha detto che non è proprio per quell'ultimo avvenuto; sarà anche per quelli di prima, ma insomma è nata sopra degli scandali avvenuti nei processi, dove generalmente non brillano le persone di maggiore rispettabilità, e sulle di cui opinioni filosofiche e giuridiche non si può fare il più grande assegnamento.

Ora, può darsi che ci fosse qualche cosa da fare, ed io stesso ho detto che credo che ci sia da far qualche cosa, anzi molto, pel giuramento in Italia; ma per farlo senza offrire al paese il carattere di una specie, permettete ancora che io lo dica, di troppo sollecita concessione, si avrebbe dovuto far precedere ogni riforma da un vero esame sopra lo stato della questione.

Io quindi mi riassumo. Faccio voti perchè o in questa circostanza o in altra sieno presi seri provvedimenti per la materia del giuramento, che è caduto in Italia in un discredito indegno di un popolo civile. Però faccio egualmente voti che ogni volta che manterrete il giuramento, e che il giuramento ci sarà, il legislatore non debba arrossire di dire che si giura in nome di Dio.

So bene che non è questo il sentimento che vi anima, ed è appunto per questo che vi metto in guardia, affinchè una legge la quale non fosse abbastanza consultata, non abbia l'espressione di cosa che non risponde certo nè nel pensiero nè nella dignità del Senato.

(Vivi segni di approvazione.)

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Amari ha la parola.

Senatore AMARI, *prof.* Io rinunzio alla parola che avevo domandato ieri l'altro. Sul principio

della seduta ha parlato l'onor. Ministro, e veramente dopo lo splendido suo discorso, se poteva restare a qualcuno di opinione contraria il coraggio di combatterlo, manca ora a chiunque, soprattutto a me, quello di sostenerne lo stesso assunto in guisa da farsi ascoltare con interesse. D'altronde, i pochi argomenti che io mi proponea di toccare in questa discussione che è già molto avanzata, sono stati trattati a fondo, cento volte meglio di quello che avrei potuto fare io, dall'onor. Ministro. Perciò risparmierei al Senato il tempo che io impiegherei nel mio discorso il quale riconosco che non aggiungerebbe nè toglierebbe nulla all'effetto della votazione.

PRESIDENTE. Allora do la parola all'onor. Senatore Gallotti.

Senatore GALLOTTI. Sono già le 6 meno un quarto; il Senato è stanco, e perciò dirò poche parole pregando i miei onorevoli Colleghi di avere la bontà di ascoltarmi.

Io risponderò primieramente ad un argomento del mio, se mi permette, onor. amico, Ministro Guardasigilli.

L'onor. Ministro ha addotto per argomento che nelle Camere legislative non si giura, nominando il santo nome di Dio. Basterebbe, io credo, solo *promettere*, perchè chiunque di noi ha l'onore di appartenere ad una delle due Camere legislative, se si presentasse a quella Camera senza l'intenzione nettissima di serbare la fede promessa al Re e alla Patria, si mostrerebbe indegno di essere stato nominato Senatore o eletto Deputato.

Confesso che l'onorevole Vitelleschi, dopo del quale mi veggio destinato a parlare, ha quasi interamente mietuto il campo, e poco mi rimane a dire.

Molti potrebbero sostenere che sarebbe meglio non ci fossero giuramenti di sorta alcuna; e forse si potrebbe soggiungere che, se è vero, come taluno disse, che il giuramento serve il più delle volte a nascondere il vero anzichè a svelarlo, a me pare che quando la menzogna si avvalora con un giuramento, ben più spesso si avvalora il falso che non si avvalori il vero. Ma una volta, o Signori, che ci deve essere il giuramento, esso debbe, a parer mio, essere formulato in modo che colui il quale giura, non solo debba temere la pena che gl'infigge la legge, ma ben anche la pena riserbataagli

da quel Legislatore cui è impossibile ingannare.

Quale è la ragione per la quale l'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale non è accettato da taluno? Quale è la ragione per la quale taluno non può giurare? È questa: perchè non si può obbligare chicchessia a fare una professione di fede. Io domando, o Signori, se qualcuno che appartenesse ad una congrega la quale gli proibisse di giurare e dicesse: « non posso giurare, » chi glielo vieterebbe?

Quale è la ragione per la quale taluno che si dice libero pensatore non può essere obbligato a dirlo per non giurare? Perchè, come disse un nostro Collega, niuno dee essere obbligato a dichiarare in pubblico la sua opinione religiosa o irreligiosa. Parimenti si può esser liberi pensatori, senza esser atei; questo mi pare certo. Ma perchè, per usare tanti riguardi a costoro, non volete che si giuri in nome di Dio? Ho inteso dire che il giurare nel nome di Dio è contro il principio di libera Chiesa in libero Stato, e che è contro la libertà della coscienza. Non lo so intendere. Ho inteso finalmente dire, che se noi formuleremo il giuramento così come lo ha formulato l'Ufficio Centrale, vorremo andare contro il progresso.

È progresso, o Signori, che in Italia ci siano molti liberi pensatori che spesso si dichiarano atei? Sarebbe bene che ce ne fossero ben pochi; meglio se non ce ne fosse punto!

Ardisco rammentare che Voltaire in mezzo a taluni suoi amici, in una discussione d'ateismo, disse: « Non fatevi udire dai miei servi perchè essi potrebbero uccidermi, udendo che non possono essere puniti dopo morti »; ed il grande filosofo Genovesi, con sentenza più politica che cattolica, disse: *Cives, patriam religionem servate,* » e questa massima costò l'indice ai suoi scritti. Finalmente taluno disse che la morale è la religione del filosofo, ma non vi è stato chi ha detto che la religione non è la morale del popolo? Togliete il giuramento formulato nel modo più solenne, e voi vi priverete di un grandissimo mezzo perchè si sappia il vero.

Io mi potrei molto dilungare su questo argomento, ma temerei di stancare gli onorevoli miei Colleghi, e di ripetere cose già dette da altri. Io riduco i miei argomenti a questa conclusione: volete che, acciocchè il libero pensatore non confessi di esserlo, volete, dico, per questo che si tolga il giuramento nel nome di Dio? Ebbene, allora voi toglierete a moltissimi nostri cittadini un validissimo mezzo perchè la loro proprietà sia difesa, perchè la loro libertà sia sicura, perchè possano infine essere certi di non perdere quello che vale più della proprietà, della libertà, il proprio onore, la propria reputazione.

Queste, o Signori, sono le ragioni per le quali io voterò la proposta dell'Ufficio Centrale, che, spero, sarà accolta anche dai miei onorevoli Colleghi.

A quanto dissi aggiungerò ancora poche parole. Se non fosse stato proposto che si debba giurare in nome di Dio, forse ancora si potrebbe dubitare sulla formola da adottarsi; ma poichè l'Ufficio Centrale ha proposto che nella formola del giuramento ci sia il nome di Dio, se noi voteremo contro questa proposta, noi daremo ai nemici d'Italia il pretesto di accusarci non solo di irreligione, ma di ateismo.

Signori, io credo che non si potrebbe fare all'Italia maggior danno che quello di aprirvi, direi quasi, una scuola di irreligione. All'Italia, dove la grande maggioranza, grazie a Dio, è senza dubbio cattolica, nulla potrebbe fare danno maggiore che il combattere la cattolica religione!

Pensate come volete; ma rammentatevi che chi asserisce che il vero amatore d'Italia non dev' essere cattolico, fa nemici non amici all'Italia.

PRESIDENTE. Essendo l'ora tarda si rimetterà a domani il seguito di questa discussione.

Si terrà dunque seduta pubblica domani alle ore 2 per la continuazione dell'odierno ordine del giorno.

La seduta è sciolta (ore 6).